

Sommaro

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 785/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili** 1

- ★ **Decisione n. 786/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che modifica le decisioni n. 1720/1999/CE, n. 253/2000/CE, n. 508/2000/CE, n. 1031/2000/CE, n. 1445/2000/CE, n. 163/2001/CE, n. 1411/2001/CE, n. 50/2002/CE, n. 466/2002/CE, n. 1145/2002/CE, n. 1513/2002/CE, n. 1786/2002/CE, n. 291/2003/CE e n. 20/2004/CE, allo scopo di adattare gli importi di riferimento per tenere conto dell'allargamento dell'Unione europea** 7

- ★ **Decisione n. 787/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che modifica la decisione 96/411/CE del Consiglio e le decisioni nn. 276/1999/CE, 1719/1999/CE, 2850/2000/CE, 507/2001/CE, 2235/2002/CE, 2367/2002/CE, 253/2003/CE, 1230/2003/CE e 2256/2003/CE, allo scopo di adattare gli importi di riferimento per tenere conto dell'allargamento dell'Unione europea** 12

- ★ **Regolamento (CE) n. 788/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 2236/95 del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 1655/2000, (CE) n. 1382/2003 e (CE) n. 2152/2003 allo scopo di adattare gli importi di riferimento per tenere conto dell'allargamento dell'Unione europea** 17

- ★ **Regolamento (CE) n. 789/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativo al trasferimento delle navi da carico e passeggeri tra registri all'interno della Comunità e che abroga il regolamento (CEE) n. 613/91 del Consiglio ⁽¹⁾** 19

(¹) Testo rilevante ai fini del SEE

★ Decisione n. 790/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce un programma di azione comunitaria per la promozione degli organismi attivi a livello europeo nel settore della gioventù	24
★ Decisione n. 791/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce un programma di azione comunitaria per la promozione degli organismi attivi a livello europeo e il sostegno di attività specifiche nel campo dell'istruzione e della formazione	31
★ Decisione n. 792/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce un programma d'azione comunitaria per la promozione degli organismi attivi a livello europeo nel settore della cultura	40
★ Regolamento (CE) n. 793/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che modifica il regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità .	50

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 785/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 21 aprile 2004
relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽²⁾,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Nel quadro della politica comune dei trasporti, e per tutelare più efficacemente i consumatori, è importante garantire un livello assicurativo minimo adeguato per coprire la responsabilità dei vettori aerei in relazione ai passeggeri, al bagaglio, alle merci e ai terzi.
- (2) Nel mercato interno dell'aviazione è stata soppressa la distinzione tra trasporto nazionale ed internazionale ed è quindi opportuno stabilire all'interno della Comunità requisiti assicurativi minimi per i vettori aerei comunitari.
- (3) È necessaria un'azione comune per garantire che detti requisiti si applichino anche ai vettori aerei di paesi terzi in modo da instaurare parità di condizioni tra essi ed i vettori aerei comunitari.
- (4) Nella sua comunicazione del 10 ottobre 2001 relativa alle ripercussioni degli attentati negli Stati Uniti sull'in-

dustria dei trasporti aerei, la Commissione ha comunicato l'intenzione di esaminare gli importi e le condizioni di assicurazione prescritti ai fini della concessione delle licenze di esercizio da parte degli Stati membri, con l'obiettivo di garantire un approccio armonizzato. Inoltre nella successiva comunicazione del 2 luglio 2002 relativa alle assicurazioni nel settore del trasporto aereo a seguito degli attacchi terroristici dell'11 settembre 2001 negli Stati Uniti, la Commissione ha affermato che avrebbe continuato a seguire gli sviluppi nel mercato dell'assicurazione del trasporto aereo nella prospettiva di una revisione degli importi assicurati e dei requisiti assicurativi prescritti per la concessione delle licenze di esercizio da parte degli Stati membri.

- (5) Con la decisione 2001/539/CE del Consiglio ⁽⁴⁾ la Comunità ha concluso la convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, conclusa il 28 maggio 1999 a Montreal («Convenzione di Montreal»), la quale stabilisce nuove norme in materia di responsabilità nel trasporto aereo internazionale di persone, bagagli e merci. Tali norme dovranno infine sostituire quelle della Convenzione di Varsavia del 1929 e delle sue successive modificazioni.
- (6) L'articolo 50 della convenzione di Montreal dispone che le parti provvedano affinché i vettori aerei stipulino contratti di assicurazione idonei a coprire la loro responsabilità derivante dalla convenzione. La convenzione di Varsavia del 1929 e le sue successive modificazioni continueranno ad esistere accanto alla convenzione di Montreal per un periodo indeterminato. Entrambe le convenzioni prevedono la possibilità di una responsabilità illimitata.
- (7) L'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sul rilascio delle licenze ai vettori aerei ⁽⁵⁾, prescrive che i vettori aerei siano assicurati in materia di responsabilità in caso di incidenti, in particolare per quanto riguarda i passeggeri, il bagaglio, le merci, la posta e i terzi, senza peraltro specificare gli importi minimi da assicurare e le condizioni di assicurazione.

⁽¹⁾ GU C 20 E del 28.1.2003, pag. 193..

⁽²⁾ GU C 95 del 23.4.2003, pag. 16.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 13 maggio 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 5 dicembre 2003 (GU C 54 E del 2.3.2004, pag. 40), posizione del Parlamento europeo dell'11 marzo 2004 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 30 marzo 2004.

⁽⁴⁾ GU L 194 del 18.7.2001, pag. 38.

⁽⁵⁾ GU L 240 del 24.8.1992, pag. 1.

- (8) Occorre tenere conto del fatto che la Conferenza europea dell'aviazione civile ha adottato, in data 13 dicembre 2000, la risoluzione ECAC/25-1 sui livelli minimi di copertura assicurativa per la responsabilità verso i passeggeri e i terzi, modificata il 27 novembre 2002.
- (9) È necessario definire requisiti minimi in materia di copertura assicurativa per i passeggeri, i bagagli, le merci e i terzi applicabili sia ai vettori aerei che agli esercenti di aeromobili che effettuano voli all'interno del territorio di uno Stato membro, incluse le acque territoriali o a destinazione o in provenienza dallo stesso, o che lo sorvolano.
- (10) Dovrebbero avere l'obbligo dell'assicurazione i vettori aerei muniti di una valida licenza di esercizio e, nel caso dei vettori aerei comunitari, di una valida licenza di esercizio rilasciata conformemente al regolamento (CEE) n. 2407/92. L'assenza o la scadenza di siffatta licenza non esime l'impresa dal rispetto di tale obbligo.
- (11) La convenzione di Montreal specificamente disciplina la responsabilità in relazione ai passeggeri, ai bagagli e alle merci, mentre la responsabilità per la posta è soggetta, conformemente all'articolo 2 di tale convenzione, alle norme applicabili alla relazione tra i vettori e le amministrazioni postali. Nella Comunità l'assicurazione per siffatta responsabilità è sufficientemente disciplinata dall'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2407/92.
- (12) L'assicurazione obbligatoria non dovrebbe essere prevista per gli aeromobili di Stato e per determinati altri tipi di aeromobile.
- (13) Occorrerebbe prevedere una copertura assicurativa minima nei casi in cui un vettore aereo o un esercente di aeromobili è responsabile nei confronti di passeggeri, bagagli, merci e terzi conformemente alle norme delle convenzioni internazionali, del diritto comunitario o del diritto nazionale, senza interferenze in tali norme.
- (14) L'assicurazione dovrebbe coprire la responsabilità specifica in materia di trasporto aereo per passeggeri, bagagli, merci e terzi. Per quanto concerne i passeggeri, i bagagli e le merci, l'assicurazione dovrebbe comprendere una copertura per la morte e le lesioni personali provocate da incidenti e per la perdita, la distruzione o il danneggiamento di bagagli e merci. Per quanto concerne i terzi, l'assicurazione dovrebbe comprendere una copertura per la morte, le lesioni personali e i danni ai beni provocati da incidenti.
- (15) Il presente regolamento non dovrebbe essere interpretato nel senso che richieda una doppia assicurazione. Per quanto il vettore contraente e il vettore effettivo ai sensi dell'articolo 39 della convenzione di Montreal possono essere tenuti responsabili per il medesimo danno, gli Stati membri possono stabilire specifiche misure al fine di evitare la doppia assicurazione.
- (16) Nonostante gli aggregati costituiscano una pratica di mercato che può consentire l'assicurabilità, in particolare per i rischi di guerra e terrorismo, in quanto permette agli assicuratori un maggior controllo delle loro responsabilità, tale pratica non esime i vettori aerei o gli esercenti di aeromobili dall'obbligo di rispettare i requisiti assicurativi minimi se si raggiunge l'aggregato stabilito dal contratto di assicurazione.
- (17) È necessario prescrivere che i vettori aerei dimostrino il costante rispetto dei requisiti minimi previsti dal presente regolamento in materia di copertura assicurativa. Per quanto concerne i vettori aerei comunitari e gli esercenti di aeromobili che utilizzano aeromobili immatricolati nella Comunità, la presentazione della prova della copertura assicurativa in uno Stato membro dovrebbe essere valida per tutti gli Stati membri, poiché tale assicurazione è stipulata con un'impresa autorizzata al riguardo ai sensi del diritto applicabile.
- (18) Per quanto concerne i sorvoli del territorio di uno Stato membro effettuati da vettori aerei non comunitari o da aeromobili immatricolati al di fuori della Comunità, che non comportano un atterraggio o un decollo da alcuno Stato membro, ciascuno Stato membro sorvolato ha la facoltà, conformemente al diritto internazionale, di chiedere la prova della conformità con i requisiti assicurativi stabiliti dal presente regolamento, ad esempio effettuando controlli a campione.
- (19) Decorso un determinato periodo di tempo, è opportuno procedere alla revisione dei requisiti assicurativi minimi.
- (20) È opportuno che le procedure per il monitoraggio dell'applicazione dei requisiti assicurativi minimi siano trasparenti e non discriminatorie e che non pregiudichino in alcun modo la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali.
- (21) Le misure necessarie per l'applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽¹⁾.
- (22) Qualora siano necessarie ulteriori disposizioni volte a stabilire un'assicurazione adeguata che copra la responsabilità specifica dei trasporti aerei su aspetti che non sono contemplati nel presente regolamento, gli Stati membri hanno la facoltà di adottare siffatti provvedimenti.

⁽¹⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

- (23) Il 2 dicembre 1987, a Londra, il Regno di Spagna e il Regno Unito hanno convenuto, con una dichiarazione comune dei ministri degli Affari esteri dei due paesi, accordi intesi a rafforzare la cooperazione sull'utilizzo dell'aeroporto di Gibilterra. Tali accordi devono ancora iniziare ad esercitare i loro effetti.
- (24) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire l'istituzione di requisiti assicurativi minimi che può contribuire al conseguimento degli obiettivi del mercato interno del trasporto aereo riducendo le distorsioni di concorrenza, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

- e) ai cervi volanti;
- f) ai paracadute (compresi i paracadute ascensionali);
- g) agli aeromobili inclusi gli alianti, con un MTON inferiore a 500 kg, e agli ultraleggeri che:
- sono utilizzati per scopi non commerciali, oppure
 - sono utilizzati per corsi di pilotaggio a livello locale senza attraversamento delle frontiere internazionali,
- nella misura in cui ciò riguarda gli obblighi assicurativi previsti dal presente regolamento relativamente ai rischi di guerra e terrorismo.

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Scopo

1. Il presente regolamento stabilisce i requisiti assicurativi minimi per i vettori aerei e gli esercenti di aeromobili in relazione all'assicurazione dei passeggeri, dei bagagli, delle merci e dei terzi.
2. In relazione al trasporto della posta i requisiti assicurativi sono quelli fissati nel regolamento (CEE) n. 2407/92 e nel diritto nazionale degli Stati membri.

Articolo 2

Ambito d'applicazione

1. Il presente regolamento si applica a tutti i vettori aerei e a tutti gli esercenti di aeromobili che effettuino voli all'interno del territorio di uno Stato membro cui si applica il trattato, a destinazione o in provenienza dallo stesso, o che lo sorvolano.
2. Il presente regolamento non si applica:
 - a) agli aeromobili di Stato di cui all'articolo 3, lettera b), della convenzione internazionale per l'aviazione civile, firmata a Chicago il 7 dicembre 1944;
 - b) agli aeromobili con un MTOM inferiore a 20 kg;
 - c) alle macchine volanti con decollo mediante rincorsa (inclusi parapendii e deltaplani entrambi a motore);
 - d) ai palloni frenati (ancorati al suolo);

3. Resta inteso che l'applicazione del presente regolamento all'aeroporto di Gibilterra lascia impregiudicate le rispettive posizioni giuridiche del Regno di Spagna e del Regno Unito in merito alla controversia relativa alla sovranità sul territorio nel quale è situato detto aeroporto.

4. L'applicazione del presente regolamento all'aeroporto di Gibilterra è sospesa fino alla data in cui gli accordi previsti dalla dichiarazione comune resa dai ministri degli Affari esteri del Regno di Spagna e del Regno Unito il 2 dicembre 1987 cominciano ad esercitare i loro effetti. I governi della Spagna e del Regno Unito comunicheranno al Consiglio tale data.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) «vettore aereo», un'impresa di trasporto aereo munita di valida licenza d'esercizio;
- b) «vettore aereo comunitario», un vettore aereo munito di valida licenza d'esercizio rilasciata da uno Stato membro in conformità del regolamento (CEE) n. 2407/92;
- c) «esercente di aeromobili», una persona o organismo che pur non essendo un vettore aereo ha la reale continuativa disponibilità dell'utilizzo o dell'esercizio dell'aeromobile; la persona fisica o giuridica a nome della quale è immatricolato l'aeromobile si presume sia l'esercente, a meno che tale persona non possa dimostrare che l'utilizzatore è un'altra persona;
- d) «volo»,
 - per quanto riguarda i passeggeri e i bagagli non registrati, il periodo di trasporto dei passeggeri mediante aeromobile, inclusi imbarco e sbarco,

- per quanto riguarda le merci e i bagagli registrati, il periodo di trasporto dei bagagli e delle merci dal momento in cui i bagagli o le merci sono affidati al vettore aereo fino al momento della consegna al destinatario designato,
 - per quanto riguarda i terzi, l'utilizzo di un aeromobile dal momento in cui i motori sono accesi ai fini del rullaggio o dell'effettivo decollo fino al momento in cui esso è al suolo e i suoi motori sono completamente fermi; inoltre la movimentazione di aeromobili per mezzo di veicoli da traino o spinta o per mezzo di forze che sono appositamente utilizzate per lo spostamento e il sollevamento di aeromobili, particolarmente mediante correnti d'aria,
- e) «DSP», i diritti speciali di prelievo così come definiti dal Fondo monetario internazionale;
- f) «MTOM», la massa massima al decollo, che corrisponde a un totale certificato, specifico per ogni tipo di aeromobile quale figura nel certificato di aeronavigabilità dell'aeromobile;
- g) «passeggero», ogni persona che è su un volo con il consenso del vettore aereo o dell'esercente dell'aeromobile, esclusi i membri dell'equipaggio di volo e di cabina in servizio;
- h) «terzo», ogni persona fisica o giuridica, esclusi i passeggeri e i membri dell'equipaggio di volo e di cabina in servizio;
- i) «operazione commerciale», operazione eseguita a fronte di un corrispettivo e/o un nolo.

Articolo 4

Norme fondamentali in materia di assicurazione

1. I vettori aerei e gli esercenti di aeromobili di cui all'articolo 2 sono assicurati ai sensi del presente regolamento in materia di responsabilità specifica nei trasporti aerei per quanto concerne i passeggeri, i bagagli, le merci e i terzi. I rischi assicurati includono atti di guerra, terrorismo, pirateria aerea, atti di sabotaggio, sequestro illegale di aeromobile e tumulti popolari.
2. I vettori aerei e gli esercenti di aeromobili assicurano una copertura assicurativa minima per ciascun volo, sia che essi dispongano dell'aeromobile in quanto di loro proprietà sia che ne dispongano in base a qualsiasi tipo di accordo di noleggio, o attraverso operazioni in comune o in franchising, codici condivisi (code sharing) o per qualsiasi altro accordo della stessa natura.

3. Il presente regolamento lascia impregiudicate le norme in materia di responsabilità derivanti da:

- convenzioni internazionali delle quali sono parte gli Stati membri e/o la Comunità,
- il diritto comunitario, e
- il diritto nazionale degli Stati membri.

Articolo 5

Rispetto degli obblighi

1. I vettori aerei e, quando richiesto, gli esercenti di aeromobili di cui all'articolo 2 dimostrano di rispettare i requisiti assicurativi minimi stabiliti dal presente regolamento depositando presso le autorità competenti dello Stato membro interessato un certificato di assicurazione o fornendo un'altra prova di un'assicurazione valida.
2. Ai fini del presente articolo per Stato membro interessato si intende lo Stato membro che ha rilasciato la licenza d'esercizio al vettore aereo comunitario o lo Stato membro in cui è immatricolato l'aeromobile dell'esercente di aeromobili. Per i vettori aerei non comunitari e gli esercenti di aeromobili che utilizzano un aeromobile immatricolato al di fuori della Comunità, per Stato membro interessato si intende lo Stato membro verso il quale o dal quale sono effettuati i voli.
3. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri il cui territorio è sorvolato possono esigere che i vettori aerei e gli esercenti di aeromobili di cui all'articolo 2 forniscano la prova di una valida copertura assicurativa ai sensi del presente regolamento.
4. Per quanto riguarda i vettori aerei comunitari e gli esercenti di aeromobili che utilizzano aeromobili immatricolati nella Comunità, la presentazione della prova della copertura assicurativa nello Stato membro di cui al paragrafo 2 è sufficiente per tutti gli Stati membri, fatta salva l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 6.
5. In casi eccezionali di carenze del mercato delle assicurazioni la Commissione può determinare conformemente alla procedura stabilita all'articolo 9, paragrafo 2, le misure appropriate per l'applicazione del paragrafo 1.

Articolo 6

Assicurazione della responsabilità per i passeggeri, i bagagli e le merci

1. Per la responsabilità riguardo ai passeggeri, la copertura assicurativa minima ammonta a 250 000 DSP per passeggero. Tuttavia, per le operazioni non commerciali con aeromobili di MTOM pari o inferiore a 2 700 kg gli Stati membri possono stabilire un livello di copertura assicurativa minima inferiore, purché tale copertura sia almeno pari a 100 000 DSP per passeggero.
2. Per la responsabilità riguardo ai bagagli, la copertura assicurativa minima ammonta a 1 000 DSP per passeggero nelle operazioni commerciali.
3. Per la responsabilità riguardo alle merci, la copertura assicurativa minima ammonta a 17 DSP per chilogrammo nelle operazioni commerciali.
4. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano per quanto riguarda i voli sopra il territorio degli Stati membri effettuati da vettori aerei non comunitari e da esercenti di aeromobili che utilizzano aeromobili immatricolati al di fuori della Comunità, che non implicino un atterraggio in tale territorio o un decollo dallo stesso.
5. Se opportuno, i valori di cui al presente articolo possono essere modificati secondo la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2, nel caso in cui modificazioni delle pertinenti convenzioni internazionali ne indichino la necessità.

Articolo 7

Assicurazione concernente la responsabilità verso i terzi

1. Per quanto riguarda la responsabilità verso i terzi, la copertura assicurativa minima per incidente per ciascun aeromobile ammonta a:

Categoria	MTOM (kg)	Copertura minima (in milioni di DSP)
1	< 500	0,75
2	< 1 000	1,5
3	< 2 700	3
4	< 6 000	7
5	< 12 000	18
6	< 25 000	80
7	< 50 000	150
8	< 200 000	300
9	< 500 000	500
10	≥ 500 000	700

Se, in qualsiasi momento, la copertura assicurativa per danni a terzi derivanti da rischi di guerra o terrorismo non fosse disponibile per qualsiasi vettore aereo o esercente di aeromobile su base di incidente, tale vettore o esercente di aeromobile può soddisfare il suo obbligo di assicurare tali rischi mediante assicurazione su base aggregata. La Commissione segue da vicino l'applicazione di questa disposizione per assicurare che tale aggregato sia almeno equivalente all'importo pertinente che figura nella tabella.

2. Se opportuno, i valori di cui al presente articolo possono essere modificati secondo la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2, nel caso in cui modificazioni delle pertinenti convenzioni internazionali ne indichino la necessità.

Articolo 8

Applicazione e sanzioni

1. Gli Stati membri assicurano che i vettori aerei e gli esercenti di aeromobili di cui all'articolo 2 rispettino il presente regolamento.
2. Ai fini del paragrafo 1 e fatto salvo il paragrafo 7, per quanto concerne i sorvoli effettuati da vettori aerei non comunitari o da aeromobili immatricolati al di fuori della Comunità che non comportano un atterraggio o un decollo da alcuno Stato membro, e per quanto riguarda gli scali tecnici effettuati negli Stati membri da tali aeromobili, lo Stato membro interessato ha la facoltà di chiedere la prova della conformità con i requisiti assicurativi stabiliti dal presente regolamento.
3. Gli Stati membri, se necessario, possono chiedere prove supplementari al vettore aereo, all'esercente dell'aeromobile o all'assicuratore interessato.
4. Le sanzioni per le violazioni del presente regolamento sono efficaci, proporzionate e dissuasive.
5. Per quanto riguarda i vettori aerei comunitari, dette sanzioni possono includere il ritiro della licenza di esercizio, tenuto conto e ai sensi delle pertinenti disposizioni del diritto comunitario.
6. Per quanto riguarda i vettori aerei non comunitari e gli esercenti di aeromobili che utilizzano aeromobili immatricolati al di fuori della Comunità, le sanzioni possono includere il divieto di atterraggio nel territorio di uno Stato membro.

7. Gli Stati membri, ove ritengono che non siano soddisfatte le condizioni di cui al presente regolamento, vietano il decollo a un aeromobile finché il vettore aereo o l'esercente dell'aeromobile interessato non abbia presentato la prova di un'adeguata copertura assicurativa a norma del presente regolamento.

Articolo 9

Comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie ⁽¹⁾.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì 21 aprile 2004.

Il Presidente del Comitato delle regioni

Il Presidente

P. COX

Per il Consiglio

Il Presidente

D. ROCHE

4. Il comitato può inoltre essere consultato dalla Commissione in relazione ad ogni altra questione relativa all'applicazione del presente regolamento.

Articolo 10

Relazione e cooperazione

1. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento entro 30 aprile 2008.

2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, a richiesta, informazioni concernenti l'applicazione del presente regolamento.

Articolo 11

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dodici mesi dopo la data della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 240 del 24.8.1992, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

DECISIONE N. 786/2004/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 21 aprile 2004

che modifica le decisioni n. 1720/1999/CE, n. 253/2000/CE, n. 508/2000/CE, n. 1031/2000/CE, n. 1445/2000/CE, n. 163/2001/CE, n. 1411/2001/CE, n. 50/2002/CE, n. 466/2002/CE, n. 1145/2002/CE, n. 1513/2002/CE, n. 1786/2002/CE, n. 291/2003/CE e n. 20/2004/CE, allo scopo di adattare gli importi di riferimento per tenere conto dell'allargamento dell'Unione europea

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 129, l'articolo 137, paragrafo 2, gli articoli 149, 150, l'articolo 151, paragrafo 5, gli articoli 152, 153, 156, l'articolo 166, paragrafo 1, l'articolo 175, paragrafo 1, e l'articolo 285,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

Per tenere conto dell'allargamento dell'Unione europea, occorre adattare l'importo di riferimento o l'importo massimo totale delle seguenti decisioni del Parlamento europeo e del Consiglio:

- n. 1720/1999/CE, del 12 luglio 1999, che adotta una serie di azioni e di misure per garantire l'interoperabilità e l'accesso alle reti transeuropee per lo scambio elettronico di dati fra amministrazioni (IDA) ⁽²⁾,
- n. 253/2000/CE, del 24 gennaio 2000, che istituisce la seconda fase del programma d'azione comunitaria in materia di istruzione «Socrate» ⁽³⁾,

— n. 508/2000/CE, del 14 febbraio 2000, che istituisce il programma «Cultura 2000» ⁽⁴⁾,

— n. 1031/2000/CE, del 13 aprile 2000, che istituisce il programma d'azione comunitaria «Gioventù» ⁽⁵⁾,

— n. 1445/2000/CE, del 22 maggio 2000, concernente l'applicazione di tecniche d'indagine per area e di telerilevamento nelle statistiche agrarie per il periodo 1999-2003 ⁽⁶⁾,

— n. 163/2001/CE, del 19 gennaio 2001, relativa all'attuazione di un programma di formazione per gli operatori dell'industria europea dei programmi audiovisivi (MEDIA-formazione) (2001-2005) ⁽⁷⁾,

— n. 1411/2001/CE, del 27 giugno 2001, concernente un quadro comunitario di cooperazione per lo sviluppo sostenibile dell'ambiente urbano ⁽⁸⁾,

— n. 50/2002/CE, del 7 dicembre 2001, che istituisce un programma d'azione comunitaria inteso ad incoraggiare la cooperazione tra gli Stati membri al fine di combattere l'emarginazione sociale ⁽⁹⁾,

— n. 466/2002/CE, del 1° marzo 2002, che stabilisce un programma di azione comunitario per la promozione delle organizzazioni non governative attive principalmente nel campo della protezione ambientale ⁽¹⁰⁾,

— n. 1145/2002/CE, del 10 giugno 2002, relativa a misure comunitarie di incentivazione nel settore dell'occupazione ⁽¹¹⁾,

⁽⁴⁾ GU L 63 del 10.3.2000, pag. 1. Decisione modificata dalla decisione n. 626/2004/CE (GU L 99 del 3.4.2004, pag. 3).

⁽⁵⁾ GU L 117 del 18.5.2000, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 163 del 4.7.2000, pag. 1. Decisione modificata dalla decisione n. 2066/2003/CE (GU L 309 del 26.11.2003, pag. 9).

⁽⁷⁾ GU L 26 del 27.1.2001, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU L 191 del 13.7.2001, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU L 10 del 12.1.2002, pag. 1. Decisione modificata dall'atto di adesione del 2003.

⁽¹⁰⁾ GU L 75 del 16.3.2002, pag. 1.

⁽¹¹⁾ GU L 170 del 29.6.2002, pag. 1.

⁽¹⁾ Parere del Parlamento europeo del 9 marzo 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 5 aprile 2004.

⁽²⁾ GU L 203 del 3.8.1999, pag. 9. Decisione modificata dalla decisione n. 2045/2002/CE (GU L 316 del 20.11.2002, pag. 1).

⁽³⁾ GU L 28 del 3.2.2000, pag. 1. Decisione modificata dalla decisione n. 451/2003/CE (GU L 69 del 13.3.2003, pag. 6).

- n. 1513/2002/CE, del 27 giugno 2002, relativa al sesto programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione volto a contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e all'innovazione (2002-2006) ⁽¹⁾; conformemente all'articolo 166, paragrafo 3, del trattato, l'importo stabilito si applica alla realizzazione di tutte le attività previste da tale programma quadro,
- n. 1786/2002/CE, del 23 settembre 2002, che adotta un programma d'azione comunitario nel campo della sanità pubblica (2003-2008) ⁽²⁾,
- n. 291/2003/CE, del 6 febbraio 2003, che istituisce l'Anno europeo dell'educazione attraverso lo sport 2004 ⁽³⁾,
- n. 20/2004/CE, dell'8 dicembre 2003, che stabilisce un quadro generale per finanziare le attività comunitarie da svolgere a sostegno della politica dei consumatori durante il periodo 2004-2007 ⁽⁴⁾,

DECIDONO:

Articolo 1

L'articolo 15 della decisione n. 1720/1999/CE è sostituito dal seguente:

«Articolo 15

Finanziamento

1. La dotazione finanziaria per l'esecuzione dell'azione della Comunità ai sensi della presente decisione sul periodo 2002-2004 è di 34,9 milioni di EUR.
2. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.»

Articolo 2

L'articolo 10, paragrafo 1, della decisione n. 253/2000/CE è sostituito dal seguente:

«1) La dotazione finanziaria per l'esecuzione del presente programma, per il periodo di cui all'articolo 1, è pari a 2 060 milioni di EUR.»

⁽¹⁾ GU L 232 del 29.8.2002, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 271 del 9.10.2002, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 43 del 18.2.2003, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 5 del 9.1.2004, pag. 1.

Articolo 3

L'articolo 3 della decisione n. 508/2000/CE è modificato come segue:

- 1) Il titolo «Dotazione finanziaria» è sostituito dal titolo «Finanziamento».
- 2) Il primo comma è sostituito dal seguente:

«La dotazione finanziaria per l'esecuzione del programma "Cultura 2000", per il periodo di cui all'articolo 1, è pari a 170,7 milioni di EUR.»

Articolo 4

All'articolo 9 della decisione n. 1031/2000/CE il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1 La dotazione finanziaria per l'esecuzione del presente programma, per il periodo di cui all'articolo 1, è pari a 605 milioni di EUR.»

Articolo 5

All'articolo 3 della decisione n. 1445/2000/CE il primo comma è sostituito dal seguente:

«La dotazione finanziaria per l'esecuzione del presente programma per il periodo 2004-2007 è pari a 14,75 milioni di EUR, di cui 11 milioni di EUR per il periodo fino al 31 dicembre 2006. Per il periodo dal 1° gennaio 2007, l'importo proposto si considera confermato se è conforme, per la fase in questione, alle prospettive finanziarie in vigore per il periodo che inizia il 1° gennaio 2007.»

Articolo 6

All'articolo 4 della decisione n. 163/2001/CE il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. La dotazione finanziaria per l'esecuzione del presente programma, per il periodo di cui all'articolo 1, è di 52 milioni di EUR.»

Articolo 7

All'articolo 6, paragrafo 1, della decisione n. 1411/2001/CE il primo comma è sostituito dal seguente:

«1. L'attuazione del presente quadro di cooperazione inizia il 1° gennaio 2001 e termina il 31 dicembre 2004. La dotazione finanziaria per l'attuazione del presente quadro di cooperazione per il periodo 2001-2004 è di 14,8 milioni di EUR.»

Articolo 8

All'articolo 6 della decisione n. 50/2002/CE il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma nel periodo specificato all'articolo 1 è pari a 85,04 milioni di EUR, comprese le spese tecniche e amministrative.»

Articolo 9

All'articolo 7 della decisione n. 466/2002/CE il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. La dotazione finanziaria per l'esecuzione del presente programma per il periodo 2002-2006 è pari a 34,3 milioni di EUR.»

Articolo 10

All'articolo 12 della decisione n. 1145/2002/CE il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. La dotazione finanziaria per l'esecuzione delle attività comunitarie di cui alla presente decisione, relativamente al periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2006, è di 62,3 milioni di EUR.»

Articolo 11

La decisione n. 1513/2002/CE è modificata come segue:

1) All'articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'importo globale massimo della partecipazione finanziaria della Comunità all'insieme del sesto programma quadro ammonta a 17 883 milioni di EUR. Le quote assegnate a ciascuna azione sono precisate all'allegato II.»

2) L'allegato II è sostituito dal testo figurante in allegato alla presente decisione.

Articolo 12

All'articolo 7, paragrafo 1, della decisione n. 1786/2002/CE, il primo comma è sostituito dal testo seguente:

«1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma per il periodo menzionato all'articolo 1 è fissata a 353,77 milioni di EUR, di cui 227,51 milioni di EUR per il periodo fino al 31 dicembre 2006.

Per il periodo dal 1° gennaio 2007, l'importo proposto si considera confermato se è conforme, per la fase in questione, alle prospettive finanziarie in vigore per il periodo che inizia il 1° gennaio 2007.»

Articolo 13

L'articolo 10 della decisione n. 291/2003/CE è modificato come segue:

- 1) Il titolo «Bilancio» è sostituito dal titolo «Finanziamento».
- 2) Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. La dotazione finanziaria per l'esecuzione della presente decisione è fissata a 12,1 milioni di EUR.»

Articolo 14

All'articolo 5 della decisione n. 20/2004/CE i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. La dotazione finanziaria per l'esecuzione della presente decisione, per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2007, è fissata a 81,8 milioni di EUR, di cui 60,6 milioni di EUR per il periodo fino al 31 dicembre 2006.

2. Per il periodo dal 1° gennaio 2007, l'importo proposto si considera confermato se è conforme, per la fase in questione, alle prospettive finanziarie in vigore per il periodo che inizia il 1° gennaio 2007.»

Articolo 15

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Strasburgo, addì 21 aprile 2004.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

P. COX

Per il Consiglio

Il Presidente

D. ROCHE

ALLEGATO

«ALLEGATO II

IMPORTO GLOBALE MASSIMO, QUOTE RISPETTIVE E RIPARTIZIONE INDICATIVA

L'importo finanziario globale massimo e le rispettive quote indicative delle varie azioni, quali sono indicate all'articolo 164 del trattato, sono:

(in milioni di EUR)

Prima azione ⁽¹⁾	15 174
Seconda azione ⁽²⁾	658
Terza azione ⁽³⁾	319
Quarta azione ⁽⁴⁾	1 732
Importo globale massimo	17 883

⁽¹⁾ Comprende le attività svolte nell'ambito della sezione "Concentrare e integrare la ricerca della Comunità" (ad eccezione delle attività di cooperazione internazionale), le attività svolte sotto le voci "Infrastrutture di ricerca" e "Scienza e società" nell'ambito della sezione "Strutturare lo Spazio europeo della ricerca" e le attività svolte nell'ambito della sezione "Rafforzare le basi dello Spazio europeo della ricerca".

⁽²⁾ Comprende le attività di cooperazione internazionale svolte sotto la voce "Concentrare e integrare la ricerca della Comunità", nelle aree tematiche prioritarie e sotto la voce "Attività specifiche riguardanti un settore di ricerca più ampio".

⁽³⁾ Comprende le attività specifiche sul tema "Ricerca e innovazione" svolte nell'ambito della sezione "Strutturare lo Spazio europeo della ricerca" ad integrazione delle attività in materia di innovazione svolte nell'ambito della sezione "Concentrare e integrare la ricerca della Comunità".

⁽⁴⁾ Comprende le attività riguardanti le risorse umane e il sostegno alla mobilità svolte nell'ambito della sezione "Strutturare lo Spazio europeo della ricerca".

Le azioni saranno svolte sotto le seguenti voci (è precisata la ripartizione finanziaria indicativa):

(in milioni di EUR)

1. Concentrare e integrare la ricerca della Comunità			14 682
Priorità tematiche ⁽¹⁾		12 438	
Scienze della vita, genomica e biotecnologie per la salute ⁽²⁾	2 514		
— genomica avanzata e sue applicazioni per la salute,	1 209		
— lotta contro le principali malattie	1 305		
Tecnologie per la società dell'informazione ⁽³⁾	3 984		
Nanotecnologie e nanoscienze, materiali multifunzionali basati sulla conoscenza e nuovi processi e dispositivi di produzione	1 429		
Aeronautica e spazio	1 182		
Qualità e sicurezza alimentare	753		
Sviluppo sostenibile, cambiamento globale ed ecosistemi:	2 329		
— sistemi energetici sostenibili,	890		
— trasporti di superficie sostenibili,	670		
— cambiamento globale ed ecosistemi.	769		
Cittadini e governance nella società della conoscenza	247		
Attività specifiche riguardanti un settore di ricerca più ampio		1 409	
Sostegno politico e anticipazione delle esigenze scientifiche e tecnologiche	590		
Azioni orizzontali di ricerca per le PMI	473		
Misure specifiche a sostegno della cooperazione internazionale ⁽⁴⁾	346		
Attività non nucleari del Centro comune di ricerca		835	
2. Strutturare lo spazio europeo della ricerca			2 854
Ricerca ed innovazione	319		
Risorse umane	1 732		
Infrastrutture di ricerca ⁽⁵⁾	715		
Scienza e società	88		
3. Rafforzare le basi dello Spazio europeo della ricerca			347
Sostegno al coordinamento delle attività	292		
Sostegno allo sviluppo coerente delle politiche	55		
		Totale	17 883

⁽¹⁾ Di cui almeno il 15 % destinato alle PMI.

⁽²⁾ Compreso un importo massimo di 475 milioni di EUR per la ricerca legata al cancro.

⁽³⁾ Compreso un importo massimo di 110 milioni di EUR per l'ulteriore sviluppo di Géant e GRID.

⁽⁴⁾ Questo importo di 346 milioni di EUR finanzia misure specifiche a sostegno della cooperazione internazionale con i paesi in via di sviluppo, i paesi mediterranei, compresi i Balcani occidentali, la Russia e i Nuovi Stati indipendenti (NSI). Un importo di 312 milioni di EUR è anche destinato a finanziare la partecipazione di organizzazioni di paesi terzi alle "priorità tematiche" ed alle "attività specifiche che coprono un campo più vasto della ricerca", cosa che ritorna a una somma totale di 658 milioni di EUR per la cooperazione internazionale. Risorse supplementari saranno messe a disposizione a titolo della sezione 2.2 "risorse umane e mobilità" per finanziare la formazione alla ricerca, in Europa, dei ricercatori di paesi terzi.

⁽⁵⁾ Compreso un importo massimo di 218 milioni di EUR per l'ulteriore sviluppo di Géant e GRID.»

DECISIONE N. 787/2004/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 21 aprile 2004

che modifica la decisione 96/411/CE del Consiglio e le decisioni nn. 276/1999/CE, 1719/1999/CE, 2850/2000/CE, 507/2001/CE, 2235/2002/CE, 2367/2002/CE, 253/2003/CE, 1230/2003/CE e 2256/2003/CE, allo scopo di adattare gli importi di riferimento per tenere conto dell'allargamento dell'Unione europea

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 95, 153, paragrafo 2, 156, paragrafo 1, 157, paragrafo 3, 175, paragrafo 1, e 285,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

Per tenere conto dell'allargamento dell'Unione europea, occorre adattare gli importi di riferimento contenuti nella decisione 96/411/CE del Consiglio, del 25 giugno 1996, sul miglioramento delle statistiche agricole comunitarie ⁽²⁾, e nelle seguenti decisioni del Parlamento europeo e del Consiglio:

— n. 276/1999/CE, del 25 gennaio 1999, che adotta un piano pluriennale d'azione comunitario per promuovere l'uso sicuro di Internet attraverso la lotta alle informazioni di contenuto illegale e nocivo diffuse attraverso le reti globali ⁽³⁾,

— n. 1719/1999/CE, del 12 luglio 1999, relativa ad una serie di orientamenti, compresa l'individuazione di progetti di interesse comune, per reti transeuropee di trasmissione elettronica di dati fra amministrazioni (IDA) ⁽⁴⁾,

— n. 2850/2000/CE, del 20 dicembre 2000, che istituisce un quadro comunitario di cooperazione nel settore dell'inquinamento marino dovuto a cause accidentali o intenzionali ⁽⁵⁾,

— n. 507/2001/CE, del 12 marzo 2001, concernente un insieme di azioni relative alla rete transeuropea di raccolta, produzione e diffusione delle statistiche sugli scambi intra ed extracomunitari di beni (Edicom) ⁽⁶⁾,

— n. 2235/2002/CE, del 3 dicembre 2002, recante adozione di un programma comunitario inteso a migliorare il funzionamento dei sistemi di imposizione nel mercato interno (Programma Fiscalis 2003-2007) ⁽⁷⁾,

— n. 2367/2002/CE, del 16 dicembre 2002, relativa al programma statistico comunitario 2003-2007 ⁽⁸⁾,

— n. 253/2003/CE, del 6 febbraio 2003, relativa all'adozione di un programma d'azione doganale nella Comunità (Dogana 2007) ⁽⁹⁾,

— n. 1230/2003/CE, del 26 giugno 2003, che adotta un programma pluriennale di azioni nel settore dell'energia: «Energia intelligente — Europa» (2003-2006) ⁽¹⁰⁾,

— n. 2256/2003/CE, del 17 novembre 2003, relativa all'adozione di un programma pluriennale (2003-2005) riguardante il seguito del piano d'azione eEurope 2005, la diffusione delle buone pratiche ed il miglioramento della sicurezza delle reti e dell'informazione (Modinis) ⁽¹¹⁾,

⁽¹⁾ Parere del Parlamento europeo del 9 marzo 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 5 aprile 2004.

⁽²⁾ GU L 162 del 1.7.1996, pag. 14. Decisione modificata da ultimo dalla decisione n. 1919/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 293 del 29.10.2002, pag. 5).

⁽³⁾ GU L 33 del 6.2.1999, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

⁽⁴⁾ GU L 203 del 3.8.1999, pag. 1. Decisione modificata dalla decisione n. 2046/2002/CE (GU L 316 del 20.11.2002, pag. 4).

⁽⁵⁾ GU L 332 del 28.12.2000, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 76 del 16.3.2001, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU L 341 del 17.12.2002, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU L 358 del 31.12.2002, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU L 36 del 12.2.2003, pag. 1.

⁽¹⁰⁾ GU L 176 del 15.7.2003, pag. 29.

⁽¹¹⁾ GU L 336 del 23.12.2003, pag. 1.

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 6, paragrafo 4, della decisione 96/411/CE, il primo comma è sostituito dal seguente:

«4. La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma per il periodo 2003-2007 è fissata a 11,65 milioni di EUR, di cui 8,65 milioni di EUR per il periodo 2003-2006.

Per il periodo dal 1° gennaio 2007, l'importo proposto si considera confermato se è conforme, per la fase in questione, alle prospettive finanziarie in vigore per il periodo che inizia il 1° gennaio 2007.»

Articolo 2

All'articolo 1, paragrafo 3, della decisione n. 276/1999/CE il primo comma è sostituito dal seguente:

«3. La dotazione finanziaria per l'esecuzione del presente piano d'azione per il periodo dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2004 è fissata in 39,1 milioni di EUR.»

Articolo 3

L'articolo 12 della decisione n. 1719/1999/CE è modificato come segue:

1) Il titolo «Importo di riferimento finanziario» è sostituito dal titolo «Finanziamento».

2) Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. La dotazione finanziaria per l'esecuzione dell'azione comunitaria definita dalla presente decisione per il periodo 2002-2004 è di 40,6 milioni di EUR.»

Articolo 4

All'articolo 2, della decisione n. 2850/2000/CE la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) La dotazione finanziaria per l'attuazione della presente decisione per il periodo 2000-2006 è fissata a 12,6 milioni di EUR.

Il finanziamento assegnato alle azioni di cui alla presente decisione è iscritto negli stanziamenti annuali del bilancio generale dell'Unione europea. L'autorità di bilancio stabilisce gli stanziamenti disponibili per ogni esercizio entro i limiti delle prospettive finanziarie.»

Articolo 5

La decisione n. 507/2001/CE è modificata come segue:

1) All'articolo 6, il primo comma è sostituito dal seguente:

«La dotazione finanziaria per l'esecuzione dell'azione comunitaria definita dalla presente decisione per il periodo 2001-2005 è fissata a 53,6 milioni di EUR. Una ripartizione indicativa, secondo le categorie d'interventi di cui all'articolo 2, figura nell'allegato II.»

2) L'allegato II è sostituito dal testo figurante nell'allegato I alla presente decisione.

Articolo 6

L'articolo 10 della decisione n. 2235/2002/CE è sostituito dal seguente:

«Articolo 10

Finanziamento

La dotazione finanziaria per l'attuazione del presente programma è fissata per il periodo 1° gennaio 2003-31 dicembre 2007 a 67,25 milioni di EUR, di cui 51,9 milioni di EUR per il periodo fino al 31 dicembre 2006.

Per il periodo dal 1° gennaio 2007, l'importo proposto si considera confermato se è conforme, per la fase in questione, alle prospettive finanziarie in vigore per il periodo che inizia il 1° gennaio 2007.

Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.»

Articolo 7

All'articolo 3, della decisione n. 2367/2002/CE il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

«La dotazione finanziaria per l'esecuzione del presente programma per il periodo 2003-2007 è pari a 220,6 milioni di EUR, di cui 170,83 milioni di EUR per il periodo fino al 31 dicembre 2006.

Per il periodo dal 1° gennaio 2007, l'importo proposto si considera confermato se è conforme, per la fase in questione, alle prospettive finanziarie in vigore per il periodo che inizia il 1° gennaio 2007.»

Articolo 8

L'articolo 14 della decisione n. 253/2003/CE è sostituito dal seguente:

«Articolo 14

Finanziamento

1. La dotazione finanziaria per l'esecuzione del presente programma per il periodo dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2007 è fissata a 165,55 milioni di EUR, di cui 128,79 milioni per il periodo fino al 31 dicembre 2003.

2. Per il periodo dal 1° gennaio 2007, l'importo proposto si considera confermato se è conforme, per la fase in questione, alle prospettive finanziarie in vigore per il periodo che inizia il 1° gennaio 2007.

3. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.»

Articolo 9

La decisione n. 1230/2003/CE è modificata come segue:

1) All'articolo 6, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«1. La dotazione finanziaria per l'esecuzione del presente programma per il periodo 2003-2006 è pari a 250 milioni di EUR.»

2) L'allegato è sostituito dal testo figurante all'allegato II alla presente decisione.

Articolo 10

All'articolo 4, della decisione n. 2256/2003/CE il primo e il secondo comma, sono sostituiti dai seguenti:

«Il programma copre il periodo dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2005. La dotazione finanziaria per l'esecuzione del presente programma è di 22,44 milioni di EUR.»

Articolo 11

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Strasburgo, addì 21 aprile 2004.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

P. COX

Per il Consiglio

Il Presidente

D. ROCHE

ALLEGATO I

«ALLEGATO II

**RIPARTIZIONE INDICATIVA PER SETTORE DI AZIONI EDICOM, IN APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 2,
PER GLI ANNI 2001-2005**

Ripartizione 2001-2005	Totale
Rete d'informazioni di migliore qualità, meno costose e disponibili con maggior rapidità secondo le esigenze, secondo le esigenze delle politiche comunitarie	22 %
Rete d'informazioni pertinenti e adattate alle evoluzioni dei bisogni degli utenti, nel quadro dell'Unione economica e monetaria e del contesto economico internazionale	14 %
Rete di informazioni meglio integrate nel sistema statistico generale ed adattate alle evoluzioni del rispettivo contesto amministrativo	25 %
Rete che migliori il servizio statistico offerto alle amministrazioni, agli utenti ed ai fornitori di dati	12 %
Rete basata sugli strumenti di raccolta dell'informazione che prendano in considerazione gli ultimi progressi tecnologici per migliorare le funzionalità offerte ai fornitori di dati	9 %
Rete integrata interoperabile	11 %
Assistenza tecnica ed amministrativa, azioni d'appoggio	7 %
Totale (in milioni di euro)	53,6»

ALLEGATO II

«ALLEGATO

RIPARTIZIONE INDICATIVA DELL'IMPORTO STIMATO NECESSARIO ⁽¹⁾*(in milioni di EUR)*

Settori d'azione	2003-2006
1. Rafforzamento dell'efficienza energetica ed uso razionale dell'energia	88,9
2. Fonti di energie nuove e rinnovabili e diversificazione della produzione energetica	101,9
3. Aspetti energetici dei trasporti	41,6
4. Promozione delle fonti di energia rinnovabili e dell'efficienza energetica a livello internazionale, in particolare nei paesi in via di sviluppo	17,6
Totale	250 ⁽²⁾

⁽¹⁾ Tale ripartizione è indicativa. La ripartizione degli stanziamenti tra i vari settori è flessibile per meglio rispondere all'evoluzione delle necessità del settore.

⁽²⁾ Il bilancio per un'agenzia esecutiva è determinato dall'autorità di bilancio in percentuale della dotazione finanziaria globale del programma.»

REGOLAMENTO (CE) N. 788/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**del 21 aprile 2004****che modifica il regolamento (CE) n. 2236/95 del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 1655/2000, (CE) n. 1382/2003 e (CE) n. 2152/2003 allo scopo di adattare gli importi di riferimento per tenere conto dell'allargamento dell'Unione europea**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 71, paragrafo 1, l'articolo 80, paragrafo 2, l'articolo 156, primo comma, e l'articolo 175,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

Per tenere conto dell'allargamento dell'Unione europea, occorre adattare gli importi di riferimento ripresi nei seguenti regolamenti:

— (CE) n. 2236/95 del Consiglio, del 18 settembre 1995, che stabilisce le regole generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti trans-europee ⁽²⁾,

— (CE) n. 1655/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000 riguardante lo strumento finanziario per l'ambiente (LIFE) ⁽³⁾,

— (CE) n. 1382/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 luglio 2003 relativo alla concessione di contributi finanziari comunitari destinati a migliorare le prestazioni ambientali del sistema di trasporto merci («programma Marco Polo») ⁽⁴⁾, e

— (CE) n. 2152/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003 riguardante la sorveglianza delle foreste e delle interazioni ambientali nella Comunità (Forest Focus) ⁽⁵⁾,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 18 del regolamento (CE) n. 2236/95 è modificato come segue:

- 1) Il titolo «Risorse di bilancio» è sostituito dal titolo «Finanziamento»;
- 2) Il primo comma è sostituito dal seguente:

«La dotazione finanziaria per l'attuazione del presente regolamento per il periodo 2000-2006 è di 4 874,88 milioni di EUR.»

Articolo 2

L'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1655/2000 è modificato come segue:

- 1) Il titolo «Durata della terza fase e risorse di bilancio» è sostituito dal titolo «Durata della terza fase e finanziamento»;
- 2) I paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. L'applicazione di LIFE avviene per fasi. La terza fase inizia il 1° gennaio 2000 e si conclude il 31 dicembre 2004. La dotazione finanziaria per l'attuazione della terza fase riguardante il periodo 2000-2004 è stabilita a 649,9 milioni di EUR.

2. Il finanziamento destinato alle azioni previste nel presente regolamento è oggetto di un'iscrizione di stanziamenti annuali nel bilancio generale dell'Unione europea. L'autorità di bilancio stabilisce gli stanziamenti disponibili per ciascun esercizio nei limiti delle prospettive finanziarie.»

⁽¹⁾ Parere del Parlamento europeo del 9 marzo 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 5 aprile 2004.

⁽²⁾ GU L 228 del 23.9.1995, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1655/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 197 del 29.7.1999, pag. 1).

⁽³⁾ GU L 192 del 28.7.2000, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 196 del 2.8.2003, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 324 dell'11.12.2003, pag. 1.

Articolo 3

L'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1382/2003 è modificato come segue:

- 1) Il titolo «Bilancio» è sostituito dal titolo «Finanziamento».
- 2) Il primo comma è sostituito dal seguente:

«La dotazione finanziaria per l'esecuzione del programma Marco Polo, per il periodo dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2006, è di 100 milioni di EUR.»

Articolo 4

L'articolo 13, del regolamento (CE) n. 2152/2003 è sostituito dal seguente:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì 21 aprile 2004.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

P. COX

«Articolo 13

1. La dotazione finanziaria per l'esecuzione del sistema per il periodo 2003-2006 è di 65 milioni di EUR, di cui 9 milioni di EUR possono essere utilizzati per le misure di prevenzione degli incendi.

2. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio nell'ambito della procedura di bilancio annuale ed entro i limiti delle prospettive finanziarie.»

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Per il Consiglio

Il Presidente

D. ROCHE

REGOLAMENTO (CE) N. 789/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 21 aprile 2004

relativo al trasferimento delle navi da carico e passeggeri tra registri all'interno della Comunità e che abroga il regolamento (CEE) n. 613/91 del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) L'istituzione e il funzionamento del mercato interno implicano l'eliminazione degli ostacoli tecnici al trasferimento delle navi da carico e passeggeri tra i registri degli Stati membri. Sono inoltre necessarie misure per facilitare il trasferimento delle navi da carico e passeggeri tra i registri all'interno della Comunità volte a ridurre i costi e le procedure amministrative collegati a tale trasferimento, migliorando così le condizioni operative e la competitività del settore marittimo comunitario.
- (2) Nel contempo è necessario garantire un elevato livello di sicurezza delle navi e protezione ambientale, in conformità con le convenzioni internazionali.
- (3) I requisiti stabiliti dalla convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 1974), dalla convenzione internazionale del 1966 sul bordo libero (LL 66) e dalla convenzione internazio-

nale del 1973, modificata dal protocollo del 1978, sulla prevenzione dell'inquinamento causato da navi (MARPOL 73/78) impongono un elevato livello di sicurezza delle navi e di protezione ambientale. La convenzione internazionale del 1969 per la stazzatura delle navi prevede un sistema uniforme per la misurazione del tonnellaggio delle navi mercantili.

- (4) Il regime internazionale applicabile alle navi passeggeri è stato rafforzato e perfezionato con l'adozione di un numero considerevole di emendamenti alla convenzione SOLAS 1974 da parte dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) e una maggiore convergenza delle interpretazioni delle regole e norme della convenzione SOLAS 1974.

- (5) Il trasferimento di navi da carico e passeggeri battenti bandiera di uno Stato membro tra i registri di Stati membri non dovrebbe essere intralciato da ostacoli tecnici, a condizione che le navi siano state certificate quali rispondenti alle disposizioni delle convenzioni internazionali pertinenti dagli Stati membri o, in loro nome, dalle organizzazioni riconosciute ai sensi della direttiva 94/57/CE del Consiglio, del 22 novembre 1994, relativa alle disposizioni e alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime ⁽³⁾.

- (6) Uno Stato membro che accoglie una nave dovrebbe tuttavia rimanere in grado di applicare norme che differiscano, in portata e natura, da quelle di cui nelle convenzioni citate all'articolo 2, lettera a).

- (7) Per garantire una decisione rapida e basata su dati concreti da parte dello Stato membro del registro di accoglienza, lo Stato membro del registro di provenienza della nave dovrebbe fornire all'altra amministrazione tutte le informazioni pertinenti disponibili sulle condizioni e l'equipaggiamento della nave. Lo Stato membro del registro di accoglienza dovrebbe tuttavia avere la possibilità di sottoporre la nave a un'ispezione per verificare le condizioni dichiarate e l'equipaggiamento.

⁽¹⁾ GU C 80 del 30.3.2004, pag. 88.

⁽²⁾ Parere del Parlamento europeo del 13 gennaio 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 6 aprile 2004.

⁽³⁾ GU L 319 del 12.12.1994, pag. 20. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 324 del 29.11.2002, pag. 53).

(8) Le navi alle quali è stato negato l'accesso ai porti degli Stati membri a norma della direttiva 95/21/CE del Consiglio, del 19 giugno 1995, relativa all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo, per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri (controllo dello Stato di approdo) ⁽¹⁾ o che sono state trattenute più di una volta a seguito di un'ispezione portuaria, nel corso dei tre anni precedenti la richiesta di iscrizione, non dovrebbero poter beneficiare della possibilità di essere trasferite a un altro registro all'interno della Comunità, secondo la procedura semplificata.

(9) Le pertinenti convenzioni internazionali lasciano alcuni importanti punti di interpretazione dei requisiti alla discrezione delle parti. Sulla base delle loro interpretazioni individuali, gli Stati membri rilasciano a tutte le navi battenti la loro bandiera, soggette alle disposizioni delle pertinenti convenzioni internazionali, certificati che attestano la loro conformità con queste disposizioni. Gli Stati membri applicano i regolamenti tecnici nazionali, alcune disposizioni dei quali prevedono requisiti diversi da quelli fissati nelle convenzioni e nelle norme tecniche associate. È pertanto necessario istituire una procedura idonea per conciliare le diverse interpretazioni dei requisiti esistenti che possono insorgere a seguito di una domanda di cambio di registro.

(10) Per consentire di monitorare l'attuazione del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero trasmettere alla Commissione brevi relazioni annuali. Nella loro prima relazione annuale, gli Stati membri dovrebbero indicare gli eventuali provvedimenti adottati per agevolare l'attuazione del presente regolamento.

(11) Le disposizioni del regolamento (CEE) n. 613/91 del Consiglio, del 4 marzo 1991, relativo al cambiamento di registro delle navi all'interno della Comunità ⁽²⁾, sono rafforzate ed estese in misura significativa dal presente regolamento. Di conseguenza, il regolamento (CEE) n. 613/91 dovrebbe essere abrogato.

(12) Le misure necessarie all'applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽³⁾,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Finalità

Il presente regolamento intende eliminare gli ostacoli tecnici al trasferimento delle navi da carico e passeggeri battenti bandiera di uno Stato membro tra i registri degli Stati membri, assicurando al contempo un livello elevato di sicurezza delle navi e di protezione ambientale, in conformità con le convenzioni internazionali.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) «convenzioni» la convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 1974), la convenzione internazionale del 1966 sul bordo libero (LL 66), la convenzione internazionale del 1969 per la stazza-tura delle navi e la convenzione internazionale del 1973, modificata dal protocollo del 1978, per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi modificata dal relativo protocollo del 1978 (MARPOL 73/78) nelle loro versioni aggiornate, unitamente ai codici vincolanti adottati nell'ambito dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) nonché i protocolli e loro modifiche, nelle loro versioni aggiornate;
- b) «requisiti» i requisiti di sicurezza e di prevenzione dell'inquinamento in ordine alla costruzione e all'equipaggiamento delle navi stabiliti nelle convenzioni e, per le navi passeggeri in servizio interno, quelli di cui alla direttiva 98/18/CE del Consiglio, del 17 marzo 1998, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri ⁽⁴⁾;
- c) «certificati» i certificati, i documenti e le dichiarazioni di conformità rilasciati da uno Stato membro o da un'organizzazione riconosciuta che agisce in suo nome in conformità delle convenzioni e, per le navi passeggeri in servizio interno, in conformità dell'articolo 11 della direttiva 98/18/CE;
- d) «nave passeggeri» una nave capace di trasportare più di dodici passeggeri;

⁽¹⁾ GU L 157 del 7.7.1995, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/84/CE.

⁽²⁾ GU L 68 del 15.3.1991, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 324 del 29.11.2002, pag. 1).

⁽³⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

⁽⁴⁾ GU L 144 del 15.5.1998, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva della Commissione 2003/75/CE (GU L 190 del 30.7.2003, pag. 6).

- e) «passeggero» chiunque eccetto:
- i) il comandante e i membri dell'equipaggio o le altre persone impiegate o occupate con qualsiasi funzione a bordo di una nave per le operazioni della nave; e
 - ii) i bambini di età inferiore a un anno;
- f) «viaggio interno» un viaggio via mare da un porto di uno Stato membro allo stesso porto o a un altro porto all'interno dello stesso Stato membro;
- g) «viaggio internazionale» un viaggio via mare da un porto di uno Stato membro a un porto al di fuori dei suoi confini o viceversa;
- h) «nave da carico» una nave che non sia una nave passeggeri;
- i) «organizzazione riconosciuta» un'organizzazione riconosciuta ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 94/57/CE.

Articolo 3

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica:
- a) alle navi da carico, munite di certificati validi:
- i) costruite il 25 maggio 1980 o successivamente; oppure
 - ii) costruite prima di questa data, ma certificate da uno Stato membro o da un'organizzazione riconosciuta che agisce in suo nome, quali conformi alle norme per le navi nuove definite nella convenzione SOLAS 1974, o, per le navi cisterna adibite al trasporto di prodotti chimici e per le navi adibite al trasporto di gas, ai codici normativi pertinenti per le navi costruite il 25 maggio 1980 o successivamente;
- b) alle navi passeggeri in servizio interno e/o internazionale, munite di certificati validi:
- i) costruite il 1° luglio 1998 o successivamente; oppure
 - ii) costruite prima di questa data, ma certificate da uno Stato membro o da un'organizzazione riconosciuta che agisce in suo nome, quali conformi ai requisiti stabiliti per le navi costruite il 1° luglio 1998 o successivamente:
 - nella direttiva 98/18/CE, per le navi in servizio interno,
 - nella convenzione SOLAS 1974, per le navi in servizio internazionale.

2. Il presente regolamento non si applica:
- a) alle navi consegnate previa ultimazione dei lavori di costruzione che non siano corredate da certificati definitivi in corso di validità rilasciati dallo Stato membro del registro precedente;
 - b) alle navi alle quali è negato l'accesso ai porti degli Stati membri ai sensi della direttiva 95/21/CE nel corso dei tre anni precedenti la domanda di iscrizione né alle navi che sono state trattenute più di una volta nei tre anni precedenti la domanda di iscrizione a seguito di un'ispezione effettuata nel porto di uno Stato firmatario del Memorandum di intesa di Parigi del 1982 sul controllo da parte dello Stato di approdo e per le ragioni connesse ai requisiti di cui all'articolo 2, lettera b). Gli Stati membri esaminano nondimeno con attenzione e a tempo debito le domande relative a tali navi;
 - c) alle navi da guerra o destinate al trasporto di truppe né alle altre navi appartenenti a uno Stato membro o da esso noleggiate e utilizzate esclusivamente a fini governativi non commerciali;
 - d) alle navi senza mezzi di propulsione meccanica, a quelle in legno di costruzione primitiva, agli yacht da diporto utilizzati a fini non commerciali e alle imbarcazioni da pesca;
 - e) alle navi da carico di stazza lorda inferiore a 500 tonnellate.

Articolo 4

Trasferimento di registro

1. Gli Stati membri non negano, per motivi tecnici derivanti dalle convenzioni, l'iscrizione a una nave da carico iscritta in un altro Stato membro che sia conforme ai requisiti, che sia munita di certificati validi e che disponga di equipaggiamento oggetto di una omologazione o di una omologazione di tipo ai sensi della direttiva 96/98/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1996, sull'equipaggiamento marittimo ⁽¹⁾.

Per adempiere agli obblighi previsti dagli strumenti ambientali regionali ratificati prima del 1° gennaio 1992, gli Stati membri possono imporre regole supplementari in conformità con gli allegati opzionali delle convenzioni.

2. Il presente articolo si applica fatti salvi, ove opportuno, gli eventuali requisiti specifici fissati per l'utilizzo della nave conformemente all'articolo 7 della direttiva 98/18/CE e all'articolo 6 della direttiva 2003/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, concernente requisiti specifici di stabilità per le navi ro/ro da passeggeri ⁽²⁾.

⁽¹⁾ GU L 46 del 17.2.1997, pag. 25. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/84/CE.

⁽²⁾ GU L 123 del 17.5.2002, pag. 22.

3. Al momento del ricevimento della richiesta di trasferimento, lo Stato membro del registro di provenienza della nave fornisce allo Stato membro del registro di accoglienza o mette a disposizione dell'organizzazione riconosciuta che agisce in suo nome tutte le informazioni pertinenti sulla nave, in particolare sulle sue condizioni e attrezzature. Le informazioni includono la documentazione cronologica della nave e, ove opportuno, un elenco dei miglioramenti richiesti dal registro di provenienza per iscrivere la nave o rinnovarne i certificati nonché un elenco delle ispezioni in ritardo. Esse includono altresì tutti i certificati e i dati relativi alla nave prescritti dalle convenzioni e dai pertinenti strumenti comunitari, nonché le registrazioni relative alle ispezioni effettuate dallo Stato di bandiera e ai controlli effettuati dallo Stato di approdo. Gli Stati membri cooperano per assicurare la corretta applicazione delle disposizioni del presente paragrafo.

4. Prima di iscrivere una nave, lo Stato membro del registro di accoglienza, o l'organizzazione riconosciuta che agisce in suo nome, può sottoporre la nave a ispezione per verificare che lo stato della nave e delle sue attrezzature corrisponda effettivamente ai certificati di cui all'articolo 3. L'ispezione viene eseguita entro una scadenza ragionevole.

5. Se, a seguito dell'ispezione, e dopo aver dato al proprietario della nave una possibilità ragionevole di rettificare le carenze, lo Stato membro del registro di accoglienza o l'organizzazione riconosciuta che agisce in suo nome non è in grado di confermare la corrispondenza con i certificati della nave, esso lo comunica alla Commissione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1.

Articolo 5

Certificati

1. Al momento del trasferimento della nave e fatta salva la direttiva 94/57/CE, lo Stato membro del registro di accoglienza o l'organizzazione riconosciuta che agisce in suo nome rilascia alla nave certificati secondo le stesse condizioni previste per la bandiera dello Stato membro del registro precedente sempreché sussistano i motivi o le cause che hanno indotto lo Stato membro del registro di provenienza a imporre condizioni o accordare una esenzione o una deroga.

2. Al momento del rinnovo, della proroga o della revisione dei certificati, lo Stato membro del registro di accoglienza o l'organizzazione riconosciuta che agisce in suo nome si astiene dall'imporre requisiti diversi da quelli prescritti per il primo rilascio di certificati definitivi sempreché i requisiti applicabili alle navi esistenti e le relative condizioni permangano immutati.

Articolo 6

Rifiuto di trasferimento e interpretazione

1. Lo Stato membro del registro di accoglienza notifica immediatamente alla Commissione qualsiasi rifiuto di rilasciare

o di autorizzare il rilascio di nuovi certificati a una nave basato su divergenze di interpretazione dei requisiti o su disposizioni che le convenzioni o strumenti comunitari pertinenti lasciano alla discrezione delle parti.

A meno che non sia stata informata di un accordo tra gli Stati membri interessati entro il termine di un mese, la Commissione avvia le iniziative necessarie per prendere una decisione secondo la procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2.

2. Se uno Stato membro ritiene che una nave non possa essere iscritta a norma dell'articolo 4 per ragioni attinenti a gravi rischi per la sicurezza o l'ambiente non rientranti fra quelli citati al paragrafo 1, l'iscrizione può essere sospesa.

Lo Stato membro sottopone senza indugio il problema alla Commissione, con la relativa motivazione di sospensione dell'iscrizione. La decisione di non iscrivere la nave viene confermata o meno secondo la procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2.

3. La Commissione può consultare il comitato di cui all'articolo 7 su qualsiasi problema connesso all'applicazione e interpretazione del presente regolamento e, in particolare, per garantire che non siano pregiudicate le norme relative alla sicurezza e alla protezione dell'ambiente.

Articolo 7

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (COSS) istituito dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, che istituisce un comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS) e recante modifica dei regolamenti in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi ⁽¹⁾ (comitato).

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

⁽¹⁾ GU L 324 del 29.11.2002, pag. 1.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 8

Relazioni

1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione una breve relazione annuale sull'attuazione del presente regolamento. La relazione fornisce dati statistici sul trasferimento di navi, elaborati conformemente al presente regolamento, ed elenca le eventuali difficoltà incontrate nell'attuazione.

2. Entro il 20 maggio 2008 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento basata in parte sulle relazioni trasmesse dagli Stati membri. In tale relazione essa valuta, tra l'altro, l'opportunità di una revisione del regolamento.

Articolo 9

Emendamenti

1. Le definizioni di cui all'articolo 2 possono essere modificate secondo la procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2, per

tener conto degli sviluppi a livello internazionale, soprattutto in seno all'IMO, e per rendere il presente regolamento più efficace tenuto conto dell'esperienza acquisita e del progresso tecnico sempreché tali modifiche non ne estendano il campo di applicazione.

2. Qualsiasi modifica apportata alle convenzioni può essere esclusa dal campo di applicazione del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2099/2002.

Articolo 10

Abrogazione

Il presente regolamento abroga il regolamento (CEE) n. 613/91.

Articolo 11

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno dalla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è vincolante in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì 21 aprile 2004.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

P. COX

Per il Consiglio

Il Presidente

D. ROCHE

DECISIONE N. 790/2004/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 21 aprile 2004

che istituisce un programma di azione comunitaria per la promozione degli organismi attivi a livello europeo nel settore della gioventù

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, e in particolare l'articolo 149, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni,

deliberando conformemente alla procedura prevista all'articolo 251 del trattato ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il trattato istituisce una cittadinanza dell'Unione e stabilisce che l'azione della Comunità in materia d'istruzione, di formazione professionale e di gioventù sia volta a favorire, tra le altre azioni, lo sviluppo degli scambi di giovani e di animatori socio-educativi.
- (2) La dichiarazione di Laeken, allegata alle conclusioni del Consiglio europeo del 14 e 15 dicembre 2001, afferma che una delle sfide fondamentali che l'Unione europea deve affrontare consiste nell'avvicinare i cittadini, e in primo luogo i giovani, al progetto europeo e alle istituzioni europee. Le organizzazioni internazionali non governative nel settore della gioventù permettono ai giovani di divenire cittadini attivi, di sviluppare il senso di responsabilità, di esprimere le proprie opinioni e i propri valori e di procedere a scambi al di là dei confini nazionali. Esse contribuiscono in tal modo ad avvicinare l'Europa ai giovani cittadini.

⁽¹⁾ GU C 10 del 14.1.2004, pag. 18.

⁽²⁾ Proposta del Parlamento europeo del 6 novembre 2003 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 22 dicembre 2003 (GU C 72 E del 23.3.2004, pag. 10) e posizione del Parlamento europeo del 10 marzo 2004 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Consiglio del 30 marzo 2004.

(3) Nel Libro bianco dal titolo «Un nuovo slancio per la gioventù europea» presentato il 21 novembre 2001 la Commissione ritiene che la partecipazione dei giovani debba essere incoraggiata e auspica, in particolare, il rafforzamento delle strutture nelle quali i giovani possono farsi ascoltare; ritiene inoltre che l'informazione sia indispensabile allo sviluppo di una cittadinanza attiva. Anche il Parlamento europeo, nella sua risoluzione ⁽³⁾ su detto Libro bianco, ha sottolineato l'importante ruolo svolto dalle organizzazioni giovanili internazionali ed europee per consentire ai giovani di partecipare stabilmente alla vita democratica in Europa.

(4) Nel Libro bianco sulla governance europea ⁽⁴⁾ la Commissione sollecita una trasparenza generale nonché la consultazione degli attori della società civile e il loro coinvolgimento nella definizione delle politiche dell'Unione europea. La Commissione riconosce il ruolo delle organizzazioni non governative nel dare voce alle preoccupazioni dei cittadini.

(5) La risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti nel Consiglio del 27 giugno 2002 relativa al quadro della cooperazione europea nel settore della gioventù ⁽⁵⁾ approva le priorità tematiche proposte nel Libro bianco e in particolare la partecipazione e l'informazione, al fine in particolare d'incoraggiare la partecipazione dei giovani all'esercizio di una cittadinanza attiva, e propone meccanismi di attuazione del metodo aperto di coordinamento che prevede la consultazione dei giovani a livello nazionale secondo modalità proprie e la consultazione del Forum europeo della gioventù a livello europeo.

(6) Il Forum europeo della gioventù esercita una funzione di rappresentanza dei giovani presso l'Unione europea e altre istituzioni internazionali. La sua azione è indispensabile per coordinare e trasmettere alle istituzioni europee i pareri delle organizzazioni non governative nel settore della gioventù e a queste ultime le informazioni riguardanti questioni europee per loro rilevanti. Le organizzazioni internazionali non governative nel settore della gioventù offrono ai giovani opportunità d'istruzione, formazione e informazioni non formali e informali;

⁽³⁾ GU C 180 E del 31.7.2003, pag. 145.

⁽⁴⁾ GU C 287 del 12.10.2001, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU C 168 del 13.7.2002, pag. 2.

esse costituiscono reti che rappresentano organismi senza fini di lucro attive negli Stati membri o in altri paesi europei.

DECIDONO:

Articolo 1

Obiettivo del programma

- (7) Le linee di bilancio A-3 0 2 3 e A-3 0 2 9 del bilancio generale dell'Unione europea relativo all'esercizio 2003 e agli esercizi precedenti sono destinate a sostenere il Forum europeo della gioventù e organizzazioni internazionali non governative nel settore della gioventù.
- (8) Il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽¹⁾, in prosieguo denominato «regolamento finanziario», impone di dotare di un atto di base le azioni di sostegno esistenti.
- (9) Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione si sono impegnati, in occasione dell'adozione del regolamento finanziario, a raggiungere l'obiettivo di un'entrata in vigore di questo atto di base a decorrere dall'esercizio 2004.
- (10) È opportuno prevedere una copertura geografica del presente programma estesa agli Stati membri, ed eventualmente, per talune azioni, all'insieme dei paesi europei considerando l'importanza di rafforzare i vincoli tra l'Unione allargata e i suoi vicini nel continente europeo.
- (11) Gli eventuali cofinanziamenti non comunitari che provengano da risorse degli Stati dovrebbero essere conformi agli articoli 87 e 88 del trattato.
- (12) La presente decisione stabilisce, per tutta la durata del programma, una dotazione finanziaria che costituisce per l'autorità di bilancio, nel quadro della procedura di bilancio annuale, il riferimento principale ai sensi del punto 33 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio ⁽²⁾.
- (13) Il sostegno concesso a titolo della presente decisione dovrebbe essere realizzato nel rigoroso rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità,

1. La presente decisione istituisce un programma di azione comunitaria per la promozione degli organismi attivi a livello europeo nel settore della gioventù.

2. L'obiettivo generale del presente programma consiste nel sostenere le attività di tali organismi. Queste attività sono costituite dal programma di lavoro permanente di un organismo che persegue uno scopo di interesse generale europeo nel settore della gioventù o un obiettivo che si iscrive nel quadro della politica dell'Unione europea in questo settore. Tali attività devono in particolare contribuire, o avere la capacità di contribuire, alla partecipazione attiva dei giovani cittadini alla vita pubblica e alla società nonché allo sviluppo e all'attuazione di azioni di cooperazione comunitaria nel settore della gioventù in senso lato. La cooperazione con il Forum europeo della gioventù partecipa a tale obiettivo generale nella misura in cui il Forum europeo della gioventù esercita attività di rappresentanza e di coordinamento delle organizzazioni non governative nel settore della gioventù e fa da tramite con le istituzioni europee per le informazioni sulla gioventù.

3. Il presente programma è attuato per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2006.

Articolo 2

Accesso al programma

Per poter beneficiare di una sovvenzione di funzionamento, un organismo deve rispettare le disposizioni dell'allegato e presentare le seguenti caratteristiche:

- le sue attività devono essere conformi ai principi che sottendono l'azione comunitaria nel settore della politica della gioventù e tener conto delle priorità di cui all'allegato;
- deve trattarsi di un organismo giuridicamente costituito da più di un anno;
- deve esercitare le sue attività a livello europeo, da solo o sotto forma di varie associazioni coordinate, e la sua struttura e le sue attività devono avere un potenziale di impatto a livello dell'intera Unione o coprire almeno otto dei paesi indicati all'articolo 3, compresi gli Stati membri.

Articolo 3

Partecipazione di paesi al di fuori dell'Unione

1. La partecipazione alle azioni del presente programma può essere aperta a organismi stabiliti:

⁽¹⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1. Accordo modificato dalla decisione 2003/429/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 147 del 14.6.2003, pag. 25).

- a) negli Stati aderenti che hanno firmato il trattato di adesione in data 16 aprile 2003;
- b) nei paesi EFTA/SEE, conformemente alle condizioni previste dall'accordo SEE;
- c) in Romania e in Bulgaria, nel rispetto delle condizioni di partecipazione che saranno stabilite conformemente agli accordi europei, ai loro protocolli aggiuntivi e alle decisioni dei rispettivi consigli d'associazione;
- d) in Turchia, nel rispetto delle condizioni di partecipazione che saranno stabilite conformemente all'accordo quadro tra la Comunità europea e la Repubblica di Turchia del 26 febbraio 2002 sui principi generali per la partecipazione della Repubblica di Turchia ai programmi comunitari ⁽¹⁾.
2. La partecipazione al presente programma può inoltre essere aperta a organismi stabiliti negli Stati dei Balcani che fanno parte del processo di stabilizzazione e di associazione per i paesi dell'Europa sudorientale ⁽²⁾ e ad alcuni Stati della Comunità degli Stati indipendenti, conformemente alle condizioni e alle procedure da definire con tali paesi ⁽³⁾.

Articolo 4

Selezione dei beneficiari

Il programma riguarda due gruppi di beneficiari:

- a) gruppo 1: sovvenzioni di funzionamento concesse direttamente ai beneficiari di cui al punto 2.1 dell'allegato;
- b) gruppo 2: sovvenzioni di funzionamento concessi nel rispetto dei criteri globali precisati nell'allegato, a seguito di un invito a presentare proposte, alle attività permanenti di un organismo che persegue un fine di interesse generale europeo nel settore della gioventù.

Articolo 5

Concessione della sovvenzione

Le sovvenzioni concesse nell'ambito delle varie azioni del presente programma devono essere conformi alle disposizioni indicate nella sezione corrispondente dell'allegato.

Articolo 6

Disposizioni finanziarie

1. La dotazione finanziaria per l'esecuzione del presente programma per il periodo indicato all'articolo 1, paragrafo 3, è pari a 13 milioni di EUR.
2. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

Articolo 7

Attuazione

La Commissione è responsabile dell'attuazione del presente programma conformemente alle disposizioni dell'allegato e ne tiene regolarmente informati il Parlamento europeo, il Consiglio e gli Stati membri.

Articolo 8

Monitoraggio e valutazione

Entro il 31 dicembre 2007, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla realizzazione degli obiettivi del presente programma. Tale relazione si basa, tra l'altro, su una relazione di valutazione esterna che dovrà essere disponibile entro la fine del 2006 e che esaminerà come minimo la pertinenza e la coerenza globali del programma, l'efficacia della sua esecuzione (preparazione, selezione, attuazione delle azioni) e l'efficacia globale e individuale delle varie azioni in termini di raggiungimento degli obiettivi definiti all'articolo 1 e nell'allegato.

Articolo 9

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Strasburgo, addì 21 aprile 2004.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

P. COX

Per il Consiglio

Il Presidente

D. ROCHE

⁽¹⁾ GU L 61 del 2.3.2002, pag. 29.

⁽²⁾ Ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Albania, Serbia e Montenegro, Bosnia-Erzegovina e Croazia.

⁽³⁾ Bielorussia, Moldova, Federazione russa, Ucraina.

ALLEGATO

1. ATTIVITÀ SOSTENUTE

L'obiettivo generale definito all'articolo 1 è rafforzare l'azione comunitaria nel settore della gioventù e aumentarne l'efficacia, promuovendo gli organismi attivi in questo campo.

1.1. Le principali attività delle organizzazioni della gioventù suscettibili di contribuire al rafforzamento e all'efficacia dell'azione comunitaria sono le seguenti:

- rappresentanza delle opinioni e degli interessi dei giovani in tutta la loro diversità a livello comunitario,
- scambi di giovani e servizi di volontariato,
- programmi d'istruzione e di lavoro informali e non formali,
- promozione dell'apprendimento e della comprensione interculturali,
- dibattito sulle questioni europee e sulle politiche dell'Unione europea o sulle politiche della gioventù,
- diffusione d'informazioni sull'azione comunitaria,
- azioni volte a favorire la partecipazione e l'iniziativa dei cittadini.

1.2. Le principali attività del Forum europeo della gioventù sono le seguenti:

- rappresentanza dei giovani presso l'Unione europea,
- coordinamento delle posizioni dei suoi membri nei confronti dell'Unione europea,
- moltiplicatore dell'informazione sulla gioventù presso le istituzioni europee,
- moltiplicatore dell'informazione dell'Unione europea presso i consigli nazionali della gioventù e le organizzazioni non governative,
- promozione e preparazione della partecipazione dei giovani alla vita democratica,
- contributo al nuovo quadro di cooperazione deciso a livello di Unione europea nel settore della gioventù,
- contributo allo sviluppo delle politiche della gioventù, dell'occupazione giovanile e delle opportunità di formazione nonché alla diffusione di informazioni sui giovani e alla messa a punto di strutture rappresentative dei giovani in tutta Europa,
- azioni di dibattito e di riflessione sulla gioventù in Europa e in altre regioni del mondo così come sull'azione dell'Unione europea a favore dei giovani.

2. ATTUAZIONE DELLE ATTIVITÀ SOSTENUTE

Le attività svolte dagli organismi suscettibili di ricevere una sovvenzione comunitaria a titolo del programma rientrano in uno dei seguenti ambiti:

2.1. Sezione 1: Sostegno al Forum europeo della gioventù

2.1.1. Nell'ambito della presente sezione possono essere concesse sovvenzioni per sostenere attività permanenti del Forum europeo della gioventù, organismo che persegue un obiettivo di interesse generale europeo i cui membri sono i consigli nazionali della gioventù e le organizzazioni internazionali non governative nel settore della gioventù, nel rispetto dei seguenti principi:

- indipendenza del Forum europeo della gioventù nella selezione dei suoi membri, assicurando la più ampia rappresentanza dei vari tipi di organizzazioni giovanili,
- autonomia del Forum europeo della gioventù nella definizione particolareggiata delle sue attività nel rispetto del punto 1.2,

- coinvolgimento quanto più ampio possibile nelle attività del Forum europeo della gioventù delle organizzazioni della gioventù non membri e dei giovani che non fanno parte di organizzazioni,
 - contributo attivo del Forum europeo della gioventù alle attività politiche che riguardano i giovani a livello europeo, rispondendo in particolare alle domande delle istituzioni europee quando consultano la società civile e spiegando ai suoi membri le posizioni adottate da tali istituzioni,
 - copertura geografica dei membri estesa ai paesi menzionati all'articolo 3.
- 2.1.2. A titolo della sezione 1 del programma, le spese ammissibili del Forum europeo della gioventù comprendono le spese di funzionamento e le spese sostenute per svolgere le sue azioni.
- 2.1.3. La sovvenzione concessa al Forum europeo della gioventù non può finanziare l'integralità delle spese ammissibili di questo organismo per l'anno civile per il quale la sovvenzione è concessa. Il Forum deve ottenere un cofinanziamento pari ad almeno il 20 % del suo bilancio da fonti diverse da quelle comunitarie. Tale cofinanziamento può essere apportato, in parte o integralmente, in natura, a condizione che il valore attribuito a tale contributo non ecceda né il costo realmente sostenuto e giustificato da documenti contabili, né il costo generalmente accettato sul mercato in questione.
- 2.1.4. In applicazione dell'articolo 113, paragrafo 2, del regolamento finanziario il principio di degressività non si applica alle sovvenzioni di funzionamento del Forum europeo della gioventù tenuto conto della sua natura di organismo che persegue un obiettivo di interesse generale europeo.
- 2.1.5. Data la necessità di garantire la continuità del Forum europeo della gioventù, si tiene conto, al momento di stanziare le risorse del programma, del seguente orientamento: le risorse stanziate a titolo della sezione 1 non sono inferiori a 2 000 000 di EUR.
- 2.1.6. Possono essere concesse sovvenzioni al Forum europeo della gioventù previa ricezione di un programma di lavoro e di un bilancio adeguati. Esse possono essere concesse su base annuale nell'ambito di un accordo quadro di partenariato con la Commissione.
- 2.2. *Sezione 2: Sostegno ad attività permanenti di organismi che perseguono uno scopo di interesse generale europeo nel settore della gioventù o un obiettivo che s'iscrive nel quadro della politica dell'Unione europea in questo settore*
- 2.2.1. Le sovvenzioni possono essere concesse in virtù di questa parte per sostenere le spese di funzionamento e amministrative degli organismi suddetti. Vale a dire:
- a) un organismo senza fini di lucro che sviluppa le sue attività esclusivamente a favore dei giovani o un organismo con obiettivi più ampi che sviluppa una parte delle sue attività esclusivamente a favore dei giovani; in entrambi i casi, l'organismo deve coinvolgere i giovani nella gestione delle attività sviluppate a loro favore;
 - b) una rete europea rappresentativa di organismi senza fini di lucro attivi a favore dei giovani e che coinvolgono i giovani nella gestione delle loro attività.
- Una sovvenzione annuale di funzionamento può essere concessa per sostenere la realizzazione del programma di lavoro permanente di un organismo di questo tipo.
- 2.2.2. A titolo della sezione 2, sono prese in considerazione per determinare la sovvenzione di funzionamento solo le spese necessarie al corretto svolgimento delle normali attività dell'organismo selezionato, in particolare, le spese per il personale, le spese generali (affitti, oneri immobiliari, attrezzature, forniture per uffici, telecomunicazioni, spese postali, ecc.), le spese per le riunioni interne e le spese di pubblicazione, d'informazione e di diffusione.
- 2.2.3. La sovvenzione di funzionamento concessa a titolo della sezione 2 non può finanziare l'integralità delle spese ammissibili dell'organismo per l'anno civile per il quale la sovvenzione è concessa. Gli organismi interessati da questa sezione devono ottenere cofinanziamenti pari ad almeno il 20 % dei loro bilanci da fonti diverse da quelle comunitarie. Il tasso di cofinanziamento è determinato ogni anno nell'invito a presentare proposte. Tale cofinanziamento può essere apportato, in parte o integralmente, in natura, a condizione che il valore attribuito a tale contributo non ecceda né il costo realmente sostenuto e giustificato da documenti contabili, né il costo generalmente accettato sul mercato in questione.

- 2.2.4. In applicazione dell'articolo 113, paragrafo 2, del regolamento finanziario, la sovvenzione di funzionamento in tal modo concessa ha, in caso di rinnovo, un carattere degressivo. Tale degressività è applicata a partire dal terzo anno in misura del 2,5 % l'anno. Per rispettare tale regola, che si applica fatta salva la regola di cofinanziamento di cui sopra, le percentuale del cofinanziamento comunitario corrispondente alla sovvenzione concessa per un dato esercizio è inferiore di almeno 2,5 punti alla percentuale del cofinanziamento comunitario corrispondente alla sovvenzione concessa per l'esercizio precedente.
- 2.2.5. Gli organismi beneficiari di una sovvenzione di funzionamento a titolo della sezione 2 sono selezionati sulla base di un invito a presentare proposte.

Con gli organismi in tal modo selezionati possono essere stipulati accordi quadro di partenariato per il periodo del programma. Le sovvenzioni specifiche basate su tali accordi quadro sono concesse secondo le procedure previste negli accordi.

Gli accordi quadro non escludono tuttavia inviti annuali a presentare proposte riguardanti ulteriori beneficiari.

2.3. Disposizioni transitorie

- 2.3.1. Per le sovvenzioni assegnate nel 2004, il periodo di ammissibilità delle spese potrà iniziare dal 1° gennaio 2004, sempre che tali spese non siano precedenti alla data di presentazione della domanda di sovvenzione né alla data in cui inizia l'esercizio finanziario del beneficiario.
- 2.3.2. Nel 2004 potranno essere concesse deroghe all'obbligo di firmare la convenzione di finanziamento entro i primi quattro mesi dall'inizio dell'esercizio finanziario del beneficiario, come previsto all'articolo 112, paragrafo 2, del regolamento finanziario, nel caso di beneficiari il cui esercizio finanziario inizia prima del primo marzo. In questo caso, la convenzione di finanziamento dovrebbe essere firmata entro il 30 giugno 2004.

3. CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOVVENZIONE

3.1. Le domande di sovvenzione sono valutate alla luce dei seguenti criteri:

- adeguatezza rispetto agli obiettivi del programma,
- qualità delle attività progettate,
- effetto moltiplicatore che tali attività sono suscettibili di esercitare sui giovani,
- portata geografica delle attività svolte,
- implicazione dei giovani nell'organizzazione degli organismi interessati.

3.2. La Commissione offre ai candidati la possibilità di rettificare eventuali errori formali entro un determinato lasso di tempo dalla presentazione della domanda.

4. TRASPARENZA

Chiunque benefici di una sovvenzione concessa nell'ambito delle azioni del presente programma segnala in una sede ben visibile, quale la homepage di un sito web o una relazione annuale, di avere ricevuto finanziamenti a titolo del bilancio dell'Unione europea.

5. GESTIONE DEL PROGRAMMA

Sulla base di un'analisi costi/efficacia, la Commissione può decidere di affidare in tutto o in parte compiti di gestione del programma a un'agenzia esecutiva, nel rispetto dell'articolo 55 del regolamento finanziario; può inoltre far ricorso a esperti nonché a qualunque altra spesa per assistenza tecnica e amministrativa che non comporti l'esercizio di funzioni pubbliche, subappaltata nel quadro di contratti di prestazioni specifiche di servizi. Inoltre la Commissione può finanziare studi e organizzare riunioni di esperti, in grado di facilitare l'attuazione del programma, e intraprendere azioni d'informazione, di pubblicazione e di diffusione direttamente collegate alla realizzazione dell'obiettivo del programma.

6. CONTROLLI E AUDIT

- 6.1. Il beneficiario di una sovvenzione di funzionamento conserva a disposizione della Commissione tutti i documenti giustificativi delle spese sostenute nel corso dell'anno per il quale la sovvenzione è stata concessa, ed in particolare il rendiconto certificato, per un periodo di cinque anni dall'ultimo pagamento. Il beneficiario di una sovvenzione è tenuto ad assicurare che, laddove necessario, i documenti giustificativi detenuti dai partner o dai membri siano messi a disposizione della Commissione.
- 6.2. La Commissione ha il diritto di effettuare sia direttamente tramite i suoi agenti, sia tramite qualunque altro organismo esterno qualificato di sua scelta, un audit sull'utilizzo della sovvenzione. Tali audit possono essere effettuati per tutta la durata della convenzione nonché per un periodo di cinque anni dalla data del pagamento del saldo della sovvenzione. I risultati di tali audit potranno eventualmente condurre a decisioni di recupero da parte della Commissione.
- 6.3. Il personale della Commissione e le persone esterne delegate dalla Commissione hanno un adeguato diritto di accesso, in particolare agli uffici del beneficiario e a tutte le informazioni, comprese quelle in formato elettronico, necessarie per svolgere tali audit.
- 6.4. La Corte dei Conti e l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) godono degli stessi diritti, e in particolare in materia di diritto di accesso, della Commissione.
- 6.5. Inoltre, ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità, la Commissione è autorizzata a effettuare controlli e verifiche in loco nel quadro del presente programma, conformemente al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio ⁽¹⁾. Se necessario, indagini sono svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) a norma del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾.
- 6.6. Ogniquale volta non sia specificato alcun regolamento nel presente atto di base, si applicano il regolamento finanziario e le relative modalità di esecuzione.

⁽¹⁾ GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

⁽²⁾ GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

DECISIONE N. 791/2004/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 21 aprile 2004

che istituisce un programma di azione comunitaria per la promozione degli organismi attivi a livello europeo e il sostegno di attività specifiche nel campo dell'istruzione e della formazione

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 149, paragrafo 4, e l'articolo 150, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il trattato dispone che la Comunità contribuisca allo sviluppo di un'istruzione di qualità sostenendo e integrando l'azione degli Stati membri, attui una politica di formazione professionale che sostenga e integri l'azione degli Stati membri e incoraggi la cooperazione con i paesi terzi.
- (2) La dichiarazione di Laeken allegata alle conclusioni del Consiglio europeo del 14 e 15 dicembre 2001 afferma che una delle sfide fondamentali che l'Unione europea deve affrontare consiste nell'avvicinare i cittadini al progetto europeo e alle istituzioni europee.
- (3) Il programma di lavoro dettagliato sul follow-up degli obiettivi dei sistemi di istruzione e formazione in Europa ⁽³⁾ adottato dal Consiglio il 14 giugno 2002, fissa un programma di attività che richiede sostegno a livello comunitario.

(4) La dichiarazione dell'Unione europea formulata a Vienna il 10 dicembre 1998 in occasione del cinquantesimo anniversario della dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, prevede che l'UE dovrebbe sviluppare ulteriormente la cooperazione nel settore dei diritti dell'uomo, ad esempio mediante attività didattiche e di formazione, di concerto con altre organizzazioni pertinenti, e assicurare la prosecuzione del programma europeo di master in diritti dell'uomo e democratizzazione, organizzati da quindici università europee.

(5) Le conclusioni del Consiglio europeo di Colonia del 4 giugno 1999 affermavano che, per accrescere la sostenibilità e continuità del programma europeo di master in diritti dell'uomo e democratizzazione si dovrebbe prestare ulteriore attenzione alla questione della sicurezza del bilancio.

(6) Le linee di bilancio A-3010, A-3011, A-3012, A-3013, A-3014, A-3017, A-3022, A-3027, A-3044, B3-1000 e B3-304 del bilancio generale dell'Unione europea relativo all'esercizio 2003 e agli esercizi precedenti hanno dimostrato la loro efficacia nel campo dell'istruzione e della formazione.

(7) Il Collegio d'Europa, che offre corsi post universitari di discipline giuridiche, economiche, politiche, sociali e umanistiche nella loro dimensione europea, l'Istituto universitario europeo che contribuisce allo sviluppo del patrimonio culturale e scientifico europeo mediante l'insegnamento superiore e la ricerca, l'Istituto europeo per l'amministrazione pubblica che forma i funzionari nazionali ed europei nel campo dell'integrazione europea, l'Accademia di diritto europeo di Treviri che fornisce una formazione di livello universitario ai professionisti e agli utenti del diritto europeo, il Centro interuniversitario europeo per i diritti dell'uomo e la democratizzazione che offre master europei, Advanced Internship Programme e altre attività di istruzione, formazione e ricerca per la promozione dei diritti umani e la democratizzazione, l'Agenzia europea per lo sviluppo dell'istruzione per studenti disabili che si adopera per migliorare la qualità dell'istruzione per gli studenti con esigenze specifiche e per promuovere una cooperazione europea sostenibile in tale ambito e il Centro internazionale per la formazione europea che offre insegnamento,

⁽¹⁾ GU C 32 del 5.2.2004, pag. 52.

⁽²⁾ Parere del Parlamento europeo del 6 novembre 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 22 dicembre 2003 (GU C 72 E del 23.3.2004, pag. 19) e posizione del Parlamento europeo del 10 marzo 2004 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Consiglio del 30 marzo 2004.

⁽³⁾ GU C 142 del 14.6.2002, pag. 1.

formazione e ricerca sui problemi dell'unificazione europea, della globalizzazione, del federalismo, del regionalismo e delle trasformazioni delle strutture della società contemporanea, sono organismi che perseguono obiettivi di interesse generale europeo.

(8) Si avverte in misura crescente la necessità che i giudici nazionali siano formati nell'applicazione del diritto comunitario e che tale formazione sia sostenuta dalla Comunità, segnatamente in seguito all'adozione del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato ⁽¹⁾, che attribuisce ai giudici nazionali un più ampio potere di applicare tali disposizioni del trattato.

(9) Il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽²⁾, in prosieguo denominato «regolamento finanziario», impone di dotare di un atto di base le azioni di sostegno esistenti.

(10) Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione si sono impegnati, in occasione dell'adozione del regolamento finanziario, a conseguire l'obiettivo dell'entrata in vigore di tale atto di base a decorrere dall'esercizio 2004; la Commissione si è impegnata a tener presente il commento di bilancio nell'ambito dell'esecuzione.

(11) È necessario assicurare un'adeguata stabilità e continuità dei finanziamenti, in virtù del regolamento finanziario e delle modalità di esecuzione, alle istituzioni cui la Comunità ha assegnato un sostegno finanziario negli anni precedenti.

(12) Occorre prevedere una copertura geografica del presente programma estesa agli Stati membri aderenti e, eventualmente, per certe azioni, ai paesi EFTA/SEE come anche ai paesi candidati all'adesione.

(13) Gli eventuali finanziamenti non comunitari provenienti da risorse degli Stati dovrebbero essere conformi agli articoli 87 e 88 del trattato.

(14) La presente decisione stabilisce, per tutta la durata del programma, una dotazione finanziaria che costituisce per l'autorità di bilancio, nel quadro della procedura di bilancio annuale, il riferimento principale ai sensi del

punto 33 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio ⁽³⁾.

(15) Il sostegno concesso a titolo della presente decisione dovrebbe avvenire nel rigoroso rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Obiettivo del programma e attività

1. La presente decisione istituisce un programma di azione comunitaria nel campo dell'istruzione e della formazione (in prosieguo: «il programma»), per sostenere organismi e le loro attività che hanno per fine di estendere e approfondire le conoscenze sulla costruzione europea o di contribuire al raggiungimento di obiettivi politici comuni nel campo dell'istruzione e della formazione, sia all'interno che all'esterno della Comunità.

2. L'obiettivo generale del programma consiste nel sostenere le attività di organismi nel campo dell'istruzione e della formazione.

Il programma comprende le seguenti attività:

a) il programma di lavoro permanente di un organismo attivo a livello europeo o mondiale che persegue un obiettivo di interesse generale europeo nel campo dell'istruzione e della formazione o un obiettivo che si iscrive nel quadro della politica dell'Unione europea in tale ambito;

b) un'azione specifica di promozione dell'azione dell'Unione europea in tale ambito, di informazione sull'integrazione europea e sugli obiettivi che l'Unione persegue nel quadro delle sue relazioni internazionali o di sostegno all'azione comunitaria e di tramite per quest'ultima a livello nazionale.

Queste attività devono in particolare contribuire, o essere in grado di contribuire, allo sviluppo e all'attuazione della politica e delle azioni di cooperazione comunitaria nel settore dell'istruzione e della formazione.

⁽¹⁾ GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

⁽³⁾ GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1. Accordo modificato dalla decisione 2003/429/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 147 del 14.6.2003, pag. 25).

3. Il programma è attuato per il periodo che va dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2006.

Articolo 2

Accesso al programma

Per poter beneficiare di una sovvenzione, l'organismo deve soddisfare i requisiti riportati nell'allegato e presentare le seguenti caratteristiche:

- a) essere una persona giuridica indipendente, senza scopo di lucro, attiva principalmente nel campo dell'istruzione o della formazione e avere un obiettivo orientato verso il pubblico interesse;
- b) essere un organismo legalmente costituito da più di due anni e la cui contabilità relativa agli ultimi due anni sia stata certificata da un revisore contabile iscritto al rispettivo registro;
- c) svolgere attività che siano conformi ai principi su cui si basa l'azione comunitaria nel campo dell'istruzione e della formazione e che tengano conto delle priorità di cui all'allegato.

In circostanze eccezionali la Commissione può accordare una deroga ai requisiti di cui al primo comma, lettera b), a patto che ciò non pregiudichi la tutela degli interessi finanziari della Comunità.

Articolo 3

Partecipazione di paesi terzi

Le azioni del programma possono essere aperte alla partecipazione di organismi stabiliti:

- a) negli Stati aderenti che hanno firmato il trattato di adesione in data 16 aprile 2003;
- b) nei paesi EFTA/SEE, conformemente alle condizioni previste dall'accordo SEE;
- c) in Romania e in Bulgaria, nel rispetto delle condizioni di partecipazione che saranno stabilite conformemente agli accordi europei, ai loro protocolli aggiuntivi e alle decisioni dei rispettivi consigli d'associazione;
- d) in Turchia, nel rispetto delle condizioni di partecipazione che saranno stabilite conformemente all'accordo quadro tra la Comunità europea e la Repubblica di Turchia del 26 febbraio 2002 sui principi generali per la partecipazione della Repubblica di Turchia ai programmi comunitari ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU L 61 del 2.3.2002, pag. 29.

Articolo 4

Selezione dei beneficiari

Il programma riguarda due gruppi di beneficiari:

- a) gruppo 1: sovvenzioni di funzionamento concesse direttamente ai beneficiari elencati espressamente al punto 2 dell'allegato;
- b) gruppo 2: sostegno concesso ad associazioni europee attive nel settore dell'istruzione o della formazione, ad attività nel settore dell'istruzione superiore relative all'integrazione europea, comprese le cattedre Jean Monnet, ad attività che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi futuri dei sistemi di istruzione e formazione in Europa, alla formazione di giudici nazionali nel campo del diritto europeo e a organizzazioni di cooperazione giudiziaria. I beneficiari sono selezionati mediante inviti a presentare proposte, conformemente ai criteri generali indicati nell'allegato.

Articolo 5

Concessione della sovvenzione

Le sovvenzioni concesse a titolo delle diverse azioni del programma sono concesse conformemente alle disposizioni di cui al pertinente capitolo dell'allegato.

Articolo 6

Disposizioni finanziarie

1. La dotazione finanziaria per l'esecuzione del programma, per il periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 3, è pari a 77 milioni di EUR.
2. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

Articolo 7

Esecuzione

La Commissione è incaricata dell'esecuzione del programma conformemente alle disposizioni dell'allegato.

Articolo 8

Monitoraggio e valutazione

1. Entro il 31 dicembre 2007 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla realizzazione degli obiettivi del programma.

Tale relazione si basa, tra l'altro, su una relazione valutativa esterna che deve essere disponibile entro la fine del 2006 e che esamina, come minimo, la pertinenza e la coerenza globali del programma, l'efficacia della sua esecuzione (preparazione, selezione, attuazione delle azioni), l'efficacia globale e individuale delle diverse azioni in termini di raggiungimento degli obiettivi quali definiti nell'articolo 1 e nell'allegato.

La Commissione riferisce inoltre al Parlamento europeo e al Consiglio, su base annuale, in merito all'esecuzione del programma.

2. Il Parlamento europeo e il Consiglio, conformemente al trattato, prendono una decisione in merito al proseguimento del programma a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Articolo 9

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Strasburgo, addì 21 aprile 2004.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

P. COX

Per il Consiglio

Il Presidente

D. ROCHE

ALLEGATO

1. INTRODUZIONE

Gli obiettivi indicati all'articolo 1 vanno attuati mediante le azioni enunciate nel presente allegato.

Il presente allegato riporta due principali tipi di azioni:

- il primo tipo, azioni 1 e 2, è volto a sostenere istituzioni specifiche o determinate associazioni attive a livello europeo nel campo dell'istruzione e della formazione,
- il secondo tipo, azione 3, è volto a sostenere particolari attività o progetti imperniati sull'integrazione europea (azione 3A) o che coadiuvano le politiche dell'Unione europea nei campi dell'istruzione e della formazione al di là dei programmi comunitari in tali ambiti (azione 3B) o promuovono la formazione nel diritto europeo, in particolare all'indirizzo dei giudici nazionali (azione 3C).

2. ATTUAZIONE DELLE ATTIVITÀ OGGETTO DI SOSTEGNO

Le attività svolte dagli organismi che possono ricevere una sovvenzione comunitaria a titolo del programma rientrano in uno dei seguenti settori:

Azione 1: sostegno a istituzioni specifiche attive nel campo dell'istruzione e della formazione

Possono essere concesse sovvenzioni a titolo della presente azione del programma per sostenere talune spese di funzionamento e amministrative delle seguenti istituzioni che perseguono un obiettivo di interesse generale europeo e agiscono nei seguenti ambiti:

- Collegio d'Europa (Bruges e Natolin): insegnamento post universitario delle discipline giuridiche, economiche, politiche, sociali e umanistiche nella loro dimensione europea,
- Istituto universitario europeo di Firenze: contributo allo sviluppo del patrimonio culturale e scientifico europeo tramite l'insegnamento superiore e la ricerca,
- Istituto europeo di amministrazione pubblica di Maastricht: formazione di funzionari nazionali ed europei per permettere loro di assumere le loro responsabilità nel campo dell'integrazione europea,
- Accademia di diritto europeo di Treviri: formazione continua, a livello universitario, degli operatori professionali e degli utenti del diritto europeo,
- Centro interuniversitario europeo per i diritti dell'uomo e la democratizzazione: continuazione dei master europei in diritti dell'uomo e democratizzazione, Advanced Internship Programme e altre attività nel campo dell'istruzione, della formazione e della ricerca per la promozione dei diritti dell'uomo e della democratizzazione,
- Agenzia europea di sviluppo dell'insegnamento per alunni aventi esigenze specifiche: miglioramento della qualità dell'istruzione per gli studenti con esigenze specifiche e attuazione, in tale ambito, di una cooperazione europea estesa e a lungo termine,
- Centro internazionale di formazione europea: studio, insegnamento, formazione e ricerca sui problemi dell'unificazione europea e mondiale, federalismo, regionalismo e trasformazioni delle strutture della società contemporanea, in una prospettiva federalista globale.

La Commissione può concedere sovvenzioni alle istituzioni summenzionate previo ricevimento di un piano di lavoro e di un bilancio appropriati. Le sovvenzioni possono essere concesse su base annuale o possono essere rinnovabili contestualmente a un accordo quadro di partenariato con la Commissione.

Le sovvenzioni concesse a titolo della presente azione non sono soggette al principio di degressività enunciato all'articolo 113, paragrafo 2, del regolamento finanziario.

Le attività delle istituzioni che beneficiano di un sostegno nell'ambito della presente azione possono svolgersi all'interno o all'esterno dell'Unione europea.

Le risorse da impegnare a titolo dell'azione 1 non ammontano a più del 65 % e a meno del 58 % del bilancio totale disponibile per il presente programma.

Azione 2: sostegno ad associazioni europee attive nel campo dell'istruzione o della formazione

In virtù di questa azione del programma possono essere concesse sovvenzioni a sostegno di talune spese di funzionamento e amministrative di associazioni europee attive nel settore dell'istruzione e della formazione che soddisfano i seguenti criteri di minima:

- esistere in quanto organismo che persegue un obiettivo di interesse europeo generale quale definito all'articolo 162 delle modalità di esecuzione del regolamento finanziario fissate con regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione ⁽¹⁾,
- operare nel campo dell'istruzione e della formazione a livello europeo e perseguire obiettivi chiari e ben definiti stabiliti nei rispettivi statuti,
- avere membri in almeno dodici Stati membri dell'Unione europea,
- essere composte di associazioni nazionali, regionali o locali,
- essere insediate e legalmente costituite in uno degli Stati membri dell'Unione europea,
- svolgere la maggior parte della propria attività negli Stati membri dell'Unione europea, in paesi appartenenti allo Spazio economico europeo e/o nei paesi candidati.

Le sovvenzioni sono concesse a titolo della presente azione sulla base della selezione delle proposte presentate a seguito di uno o più inviti a presentare proposte. La sovvenzione comunitaria non copre più del 75 % delle spese ammissibili stabilite in un piano di lavoro approvato per l'associazione. Le sovvenzioni possono essere concesse su base annuale o possono essere rinnovabili nell'ambito di un accordo quadro di partenariato con la Commissione.

Le sovvenzioni concesse a titolo della presente azione non sono soggette al principio di degressività enunciato all'articolo 113, paragrafo 2, del regolamento finanziario.

Le risorse da impegnare a titolo dell'azione 2 non ammontano a più del 4 % del bilancio totale disponibile per il presente programma.

Azione 3A: sostegno ad attività nel campo dell'istruzione superiore relative all'integrazione europea, comprese le cattedre Jean Monnet

Questa azione interessa attività di promozione dell'azione dell'Unione europea nel campo dell'istruzione superiore, di sensibilizzazione dell'ambiente interessato in tale campo all'integrazione europea e agli obiettivi che l'Unione persegue nel quadro delle sue relazioni internazionali ovvero di sostegno all'azione comunitaria e di tramite di quest'ultima a livello nazionale.

Le attività che beneficiano di un sostegno a titolo della presente azione possono svolgersi in paesi all'interno o all'esterno dell'Unione europea.

⁽¹⁾ GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1.

In particolare, conformemente all'articolo 2 della decisione, si contemplano le seguenti attività:

- realizzazione di insegnamenti sull'integrazione europea nelle università,
- creazione e sostegno di associazioni nazionali di docenti specializzati in integrazione europea,
- promozione della riflessione e del dibattito sul processo di integrazione europea,
- promozione della ricerca accademica sulle tematiche prioritarie dell'UE quali l'avvenire dell'Europa o il dialogo dei popoli e delle culture, compresa la ricerca condotta da giovani ricercatori.

Le sovvenzioni sono concesse a titolo della presente azione sulla base della selezione delle proposte presentate a seguito della pubblicazione di uno o più inviti a presentare proposte. La sovvenzione comunitaria non copre più del 75 % delle spese ammissibili delle attività selezionate per un finanziamento nell'ambito di questa azione.

Le risorse da impegnare a titolo dell'azione 3A non ammontano a più del 24 % e a meno del 20 % del bilancio totale disponibile per il presente programma.

Azione 3B: sostegno ad attività che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi futuri dei sistemi di istruzione e formazione in Europa

L'azione 3B interessa azioni di sostegno, di attuazione, di sensibilizzazione e di promozione relative al follow-up dei tre obiettivi dei sistemi di istruzione e formazione in Europa concordati dal Consiglio europeo per il 2010 ⁽¹⁾:

- migliorare la qualità e l'efficacia dei sistemi di istruzione e formazione nell'Unione europea,
- facilitare l'accesso di tutti ai sistemi di istruzione e formazione,
- aprire i sistemi di istruzione e formazione al mondo esterno,

e i 13 sotto-obiettivi ad essi associati. Queste azioni possono comprendere strategie di lunga portata che coprono il periodo fino al 2010 e possono riguardare sia gli aspetti intraeuropei che quelli relativi al ruolo dell'Europa nel mondo.

I tipi di attività da sostenere in virtù della presente azione rientrano nell'attuazione del metodo di coordinamento aperto nel campo dell'istruzione e della formazione, in particolare mediante valutazione tra pari, scambio di buone pratiche, scambio di informazioni e definizioni di indicatori e benchmark.

Tali attività comprendono in particolare:

- il sostegno a studi, inchieste e ricerche legate alla realizzazione degli obiettivi concreti futuri,
- riunioni di esperti, seminari, conferenze e visite di studio a sostegno dell'attuazione del programma di lavoro dettagliato sugli obiettivi,
- preparazione e realizzazione di azioni di informazione e pubblicazioni volte a sensibilizzare gli ambienti interessati ai settori dell'istruzione e della formazione, comprese quelle volte ad assicurare la promozione dell'azione dell'Unione europea in questi ambiti e a migliorare la qualità, l'accesso di tutti e l'apertura al mondo dei sistemi di istruzione e formazione europei,
- attività diverse a sostegno dell'azione comunitaria con il coinvolgimento degli attori della società civile che intervengono a livello nazionale o europeo negli ambiti dell'istruzione e della formazione.

⁽¹⁾ Programma di lavoro dettagliato sul follow-up circa gli obiettivi dei sistemi d'istruzione e formazione in Europa (GU C 142 del 14.6.2002, pag. 1).

Questa azione è attuata per il tramite di sovvenzioni concesse sulla base della selezione delle proposte presentate a seguito di uno o più inviti a presentare proposte.

Le sovvenzioni possono essere concesse a istituzioni stabilite in uno degli Stati membri dell'Unione europea, in paesi appartenenti allo Spazio economico europeo o nei paesi candidati. Per le attività concernenti il terzo obiettivo (apertura dei sistemi di istruzione e formazione al mondo esterno) le sovvenzioni possono essere eccezionalmente concesse a istituzioni stabilite in altri paesi terzi.

La sovvenzione comunitaria non copre di norma più del 75 % delle spese ammissibili delle proposte selezionate.

Le risorse da stanziare a titolo dell'azione 3B non ammontano a più del 14 % e a meno del 9 % del bilancio totale disponibile per il presente programma.

Azione 3C: sostegno alla formazione di giudici nazionali nel campo del diritto europeo

In virtù di questa azione possono essere concesse sovvenzioni per sostenere le azioni intraprese da organizzazioni di cooperazione giudiziaria e altre azioni volte a promuovere la formazione nel diritto europeo, in particolare all'indirizzo dei giudici nazionali.

Le attività che beneficiano di un sostegno a titolo della presente azione possono aver luogo in Stati membri, in paesi dello Spazio economico europeo o in paesi candidati.

Le sovvenzioni sono concesse a titolo della presente azione sulla base della selezione delle proposte presentate a seguito di uno o più inviti a presentare proposte. La sovvenzione comunitaria non copre di norma più del 75 % delle spese ammissibili dell'attività delineata in un piano di lavoro approvato.

Le risorse da stanziare in virtù dell'azione 3C non ammontano a più del 4 % del bilancio totale disponibile per il programma.

3. TRASPARENZA

Chiunque benefici di una sovvenzione concessa nell'ambito delle azioni del programma segnala in una sede ben visibile, quale la homepage di un sito web o una relazione annuale, di aver ricevuto finanziamenti a titolo del bilancio dell'Unione europea.

4. CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOVVENZIONE

Le domande di sovvenzione presentate in risposta a un invito a presentare proposte sono valutate alla luce dei seguenti criteri:

- pertinenza rispetto agli obiettivi del programma e dell'azione specifica interessata,
- rilevanza in relazione alle priorità o ad altri criteri indicati nell'invito a presentare proposte,
- qualità della proposta,
- probabile impatto della proposta sull'istruzione e/o la formazione a livello europeo.

5. SPESE AMMISSIBILI

All'atto di determinare l'importo di una sovvenzione concessa in virtù di un'azione del programma la Commissione ha la facoltà di ricorrere a un finanziamento forfettario basato su parametri pubblicati dei costi unitari.

Per le sovvenzioni assegnate nel 2004, il periodo di ammissibilità delle spese potrà iniziare il 1° gennaio 2004, sempre che tali spese non siano precedenti alla data di presentazione della domanda di sovvenzione né alla data in cui inizia l'esercizio finanziario del beneficiario.

Nel 2004 potranno essere concesse deroghe all'obbligo di firmare la convenzione di finanziamento entro i primi quattro mesi dall'inizio dell'esercizio finanziario del beneficiario, come previsto all'articolo 112, paragrafo 2, del regolamento finanziario, nel caso di beneficiari il cui esercizio finanziario inizia prima del primo marzo. In questo caso, la convenzione di finanziamento dovrebbe essere firmata entro il 30 giugno 2004.

6. GESTIONE DEL PROGRAMMA

Sulla base di un'analisi costi/efficacia la Commissione può decidere di affidare in tutto o in parte compiti di gestione del programma a un'agenzia esecutiva, nel rispetto dell'articolo 55 del regolamento finanziario; può inoltre far ricorso a esperti nonché a qualunque altra spesa per assistenza tecnica e amministrativa che non comporti l'esercizio di funzioni pubbliche, subappaltata nel quadro di contratti di prestazioni specifiche di servizi. La Commissione può inoltre finanziare studi e organizzare riunioni di esperti in grado di facilitare l'attuazione del programma, e intraprendere azioni di informazione, pubblicazione e diffusione direttamente collegate alla realizzazione dell'obiettivo del programma.

7. CONTROLLI E AUDIT

- 7.1. Il beneficiario di una sovvenzione di funzionamento conserva a disposizione della Commissione tutti i documenti giustificativi delle spese sostenute nel corso dell'anno per il quale la sovvenzione è stata concessa, in particolare il rendiconto certificato, per un periodo di cinque anni dall'ultimo pagamento. Il beneficiario di una sovvenzione è tenuto ad assicurare che, laddove necessario, i documenti giustificativi detenuti dai partner o dai membri siano messi a disposizione della Commissione.
- 7.2. La Commissione ha il diritto di effettuare, direttamente tramite i suoi agenti oppure tramite qualsiasi altro organismo esterno qualificato di sua scelta, un audit dell'utilizzo della sovvenzione. Tali audit possono essere effettuati durante tutta la durata della convenzione nonché per un periodo di cinque anni dalla data del pagamento del saldo della sovvenzione. I risultati di tali audit potranno eventualmente condurre a decisioni di recupero da parte della Commissione.
- 7.3. Il personale della Commissione e le persone esterne delegate dalla Commissione hanno un adeguato diritto di accesso, in particolare agli uffici del beneficiario e a tutte le informazioni, comprese quelle in formato elettronico, necessarie per svolgere tali audit.
- 7.4. La Corte dei conti e l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) godono degli stessi diritti, in particolare in materia di diritto di accesso, della Commissione.
- 7.5. Inoltre, ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità, la Commissione è autorizzata ad effettuare controlli e verifiche in loco nel quadro del presente programma, conformemente al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio ⁽¹⁾. Se necessario, indagini sono svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) a norma del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾.

⁽¹⁾ GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

⁽²⁾ GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

DECISIONE N. 792/2004/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 21 aprile 2004

che istituisce un programma d'azione comunitaria per la promozione degli organismi attivi a livello europeo nel settore della cultura

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 151, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il trattato assegna alla Comunità il compito di creare un'unione sempre più stretta fra i popoli europei e di contribuire al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali, evidenziando nel contempo il patrimonio culturale comune.
- (2) La dichiarazione di Laeken, allegata alle conclusioni del Consiglio europeo del 14 e 15 dicembre 2001, afferma che una delle sfide fondamentali che l'Unione europea deve affrontare consiste nell'avvicinare i cittadini al progetto europeo e alle istituzioni europee.
- (3) Il Consiglio e i ministri della Cultura, riuniti in sede di Consiglio, nella risoluzione del 14 novembre 1991 sulle reti culturali europee ⁽²⁾, hanno sottolineato l'importante ruolo delle reti di organizzazioni culturali nella cooperazione culturale in ambito europeo, e hanno convenuto di incoraggiare le organizzazioni culturali dei rispettivi paesi a partecipare attivamente alla cooperazione non governativa a livello europeo.

(4) La risoluzione del Consiglio del 19 dicembre 2002 ⁽³⁾ ha indicato come definire e valutare il valore aggiunto europeo delle azioni culturali.

(5) La linea A-3 0 4 2 del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2003 e gli esercizi precedenti è destinata a sostenere le organizzazioni d'interesse culturale europeo.

(6) In seguito alle risoluzioni del Parlamento europeo sulle lingue e culture regionali, l'Unione europea si è impegnata in azioni di promozione e di salvaguardia della diversità linguistica nell'Unione europea, al fine di preservare le lingue come elemento del patrimonio culturale vivo dell'Europa.

(7) Su richiesta del Parlamento europeo, la Commissione ha sostenuto, a partire dal 1982, un organismo senza scopo di lucro, l'Ufficio europeo per le lingue meno diffuse (EBLUL), organizzato in rete di comitati nazionali attivi negli Stati membri e, dal 1987, la rete d'informazione e documentazione Mercator. Tali organismi perseguono un obiettivo d'interesse generale europeo: l'Ufficio europeo per le lingue meno diffuse rappresenta tutte le comunità che vivono nell'Unione europea e che parlano una lingua regionale o minoritaria, e garantisce una diffusione d'informazioni europee presso tali comunità. La rete d'informazione e documentazione Mercator raccoglie e diffonde a livello europeo informazioni su tre aspetti essenziali per la promozione delle lingue regionali e minoritarie: l'istruzione, la legislazione e i mezzi di comunicazione.

(8) La linea A-3 0 1 5 del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2003 e gli esercizi precedenti è destinata a sostenere questi due organismi.

(9) Il Parlamento europeo ha adottato, l'11 febbraio 1993, una risoluzione sulla protezione europea e internazionale dei campi di concentramento nazisti e relativi siti quali monumenti storici ⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ Parere del Parlamento europeo del 6 novembre 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). Posizione comune del Consiglio del 22 dicembre 2003 (GU C 72 E del 23.3.2004, pag. 10) e posizione del Parlamento europeo del 10 marzo 2004 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Consiglio del 30 marzo 2004.

⁽²⁾ GU C 314 del 5.12.1991, pag. 1.

⁽³⁾ GU C 13 del 18.1.2003, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU C 72 del 15.3.1993, pag. 118.

- (10) La linea A-3 0 3 5 del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2003 e gli esercizi precedenti è destinata a sostenere la preservazione dei campi di concentramento nazisti come monumenti storici.
- (11) Il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽¹⁾, in prosieguo denominato «regolamento finanziario», impone di dotare di un atto di base le azioni di sostegno esistenti. La Commissione si è impegnata a tener conto dei commenti di bilancio nel contesto dell'attuazione.
- (12) Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione europea si sono impegnati, in occasione dell'adozione del regolamento finanziario, a conseguire l'obiettivo di un'entrata in vigore di tale atto di base a decorrere dall'esercizio 2004.
- (13) È necessario assicurare un'adeguata stabilità e continuità dei finanziamenti nell'ambito del regolamento finanziario, alle istituzioni cui la Comunità ha assegnato un sostegno finanziario negli anni precedenti.
- (14) Risultano necessarie disposizioni transitorie per il 2004 e il 2005 per consentire l'erogazione di sovvenzioni in base alla parte 2 del presente programma comunitario. È opportuno ricorrere all'eccezione citata nell'articolo 168, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione ⁽²⁾ in base alla quale possono essere assegnate sovvenzioni senza invito a presentare proposte a favore di organismi identificati in un atto di base come beneficiari di una sovvenzione.
- (15) Gli eventuali finanziamenti non comunitari provenienti da risorse degli Stati dovrebbero essere conformi agli articoli 87 e 88 del trattato.
- (16) La presente decisione stabilisce, per tutta la durata del programma, una dotazione finanziaria che costituisce per l'autorità di bilancio, nel quadro della procedura di bilancio annuale, il riferimento principale ai sensi del punto 33 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio ⁽³⁾.
- (17) Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽⁴⁾.
- (18) È necessario valutare il contenuto delle azioni e, in particolare, il valore aggiunto europeo delle attività progettate dai beneficiari ammissibili ad una sovvenzione; tale valutazione può essere effettuata nel modo migliore avvalendosi di un comitato di gestione.
- (19) Il sostegno concesso a titolo della presente decisione dovrebbe avvenire nel rigoroso rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità,

DECIDONO:

Articolo 1

Obiettivo del programma e attività

1. La presente decisione istituisce un programma d'azione comunitaria per la promozione degli organismi attivi a livello europeo nel settore della cultura (in prosieguo: «il programma»).
2. L'obiettivo generale del programma consiste nel sostenere le attività di tali organismi.

Il programma comprende le seguenti attività:

- a) il programma di lavoro permanente di un organismo che persegue un obiettivo d'interesse generale europeo nel settore della cultura o un obiettivo che si iscrive nel quadro della politica dell'Unione europea in questo settore;
- b) un'azione specifica in questo settore.

Queste attività devono contribuire, o essere in grado di contribuire, allo sviluppo e all'attuazione della politica e delle azioni di cooperazione comunitaria nel settore della cultura.

⁽⁴⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

⁽¹⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1).

⁽³⁾ GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1. Accordo modificato da ultimo dalla decisione 2003/429/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 147 del 14.6.2003, pag. 25).

3. Il programma è attuato per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2004 e il 31 dicembre 2006.

Articolo 2

Accesso al programma

Per poter beneficiare di una sovvenzione, un organismo deve soddisfare i requisiti riportati nell'allegato I e presentare le seguenti caratteristiche:

- a) essere una persona giuridica indipendente, senza scopo di lucro, attiva principalmente nel settore della cultura, e avere un obiettivo orientato verso il pubblico interesse;
- b) essere un organismo legalmente costituito da più di due anni la cui contabilità relativa agli ultimi due anni sia stata certificata da un revisore contabile iscritto al rispettivo registro;
- c) svolgere attività conformi ai principi su cui si basa l'azione comunitaria nel settore della cultura e tenere conto delle priorità di cui all'allegato I.

Articolo 3

Selezione dei beneficiari

1. La concessione di una sovvenzione di funzionamento a titolo del programma di lavoro permanente di un organismo che persegue un obiettivo d'interesse generale europeo nel settore della cultura o un obiettivo che si iscrive nel quadro della politica dell'Unione europea in questo settore deve rispettare i criteri globali indicati nell'allegato I.

2. La concessione di una sovvenzione per un'azione prevista dal programma rispetta i criteri globali indicati nell'allegato I. Le azioni sono selezionate sulla base di un invito a presentare proposte.

Articolo 4

Concessione della sovvenzione

Le sovvenzioni concesse a titolo delle diverse azioni del programma sono conformi alle disposizioni di cui alla pertinente sezione dell'allegato I.

Articolo 5

Disposizioni finanziarie

1. La dotazione finanziaria per l'esecuzione del programma per il periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 3, è pari a 19 milioni di EUR.
2. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

Articolo 6

Misure di attuazione

1. Sono adottate secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 7, paragrafo 2, le misure necessarie all'attuazione della presente decisione per quanto riguarda le materie di seguito elencate:
 - a) il piano di lavoro annuale, compresi gli obiettivi, le priorità, i criteri e le procedure di selezione;
 - b) il sostegno finanziario (importi, durata e beneficiari) che deve fornire la Comunità nei settori che rientrano nelle azioni di cui alle sezioni 2 e 3 dell'allegato I e gli orientamenti generali per l'attuazione del programma;
 - c) il bilancio annuale e la ripartizione dei fondi tra le varie azioni del programma;
 - d) le disposizioni per il monitoraggio e la valutazione del programma e per la divulgazione e il trasferimento dei risultati.
2. Per tutte le altre materie, le misure necessarie all'attuazione della presente decisione sono adottate secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 7, paragrafo 3.

Articolo 7

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dalla decisione n. 508/2000/CE ⁽¹⁾.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, tenendo conto dell'articolo 8 della stessa.

⁽¹⁾ GU L 63 del 10.3.2000, pag. 1.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, tenendo conto dell'articolo 8 della stessa.

4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 8

Monitoraggio e valutazione

La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio:

a) entro il 31 dicembre 2005, una relazione sull'attuazione del programma, sulla realizzazione degli obiettivi e su un eventuale programma futuro che sostituisce quello presente;

la Commissione presenta ogni anno al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sull'attuazione del programma;

b) entro il 31 dicembre 2007, una relazione sulla realizzazione degli obiettivi del programma. Detta relazione si basa, tra l'altro, sui risultati della valutazione esterna ed esamina i risultati ottenuti dai beneficiari del programma, in particolare l'efficacia, l'efficienza e il contenuto delle diverse azioni (considerate globalmente e individualmente) in termini di conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 e all'allegato I.

Articolo 9

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Strasburgo, addì 21 aprile 2004.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

P. COX

Per il Consiglio

Il Presidente

D. ROCHE

ALLEGATO I

1. ATTIVITÀ SOSTENUTE

L'obiettivo generale di cui all'articolo 1 è di rafforzare l'azione comunitaria nel settore della cultura e l'efficacia di quest'azione, sostenendo gli organismi attivi in questo settore.

Il sostegno si concretizza in uno dei seguenti due tipi di sovvenzione:

- sovvenzione di funzionamento destinata a cofinanziare le spese connesse al programma di lavoro permanente di un organismo che persegue un obiettivo d'interesse generale europeo nel settore della cultura o un obiettivo che si iscrive nel quadro della politica dell'Unione europea in questo settore (sezioni 1 e 2), oppure
- sovvenzione destinata a cofinanziare un'azione specifica in questo settore (sezione 3).

Le principali attività di questi organismi suscettibili di contribuire al rafforzamento e all'efficacia dell'azione comunitaria nel settore della cultura sono le seguenti:

- rappresentanza dei soggetti interessati a livello comunitario,
- diffusione di informazioni sull'azione comunitaria,
- messa in rete degli organismi attivi nel settore della cultura,
- rappresentanza e informazione delle comunità linguistiche regionali e minoritarie dell'Unione europea,
- ricerca e diffusione di informazioni nei settori della legislazione, dell'istruzione e dei mezzi di comunicazione,
- adempimento del ruolo di «ambasciatore» culturale, promozione della consapevolezza del patrimonio culturale comune dell'Europa,
- preservazione e commemorazione dei principali siti e archivi connessi con le deportazioni, di cui sono simbolo i memoriali eretti nei siti dei campi di concentramento, e in altri luoghi di martirio e sterminio di massa di civili, nonché preservazione del ricordo delle vittime nei siti stessi.

2. REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ SOSTENUTE

Le sovvenzioni possono essere concesse per sostenere le attività svolte dagli organismi che possono beneficiare di una sovvenzione comunitaria a titolo del programma e che rientrano in una delle seguenti sezioni:

2.1. Sezione 1: attività permanenti dei seguenti organismi, che perseguono un obiettivo d'interesse generale europeo nel settore della cultura:

- Ufficio europeo per le lingue meno diffuse,
- centri della rete Mercator.

2.2. Sezione 2: attività permanenti di altri organismi che perseguono un obiettivo d'interesse generale europeo nel settore della cultura o un obiettivo che si iscrive nel quadro della politica dell'Unione europea in questo settore.

Sovvenzioni annuali di funzionamento possono essere concesse per sostenere la realizzazione dei programmi di lavoro permanenti di organizzazioni o di reti che operano a favore della cultura europea e della cooperazione nel settore culturale e apportano un contributo allo sviluppo della vita culturale e alla gestione della cultura.

- 2.3. *Sezione 3:* azioni a favore della preservazione e commemorazione dei principali siti e archivi connessi con le deportazioni, di cui sono simbolo i memoriali eretti nei siti dei campi di concentramento e in altri luoghi di martirio e sterminio di massa di civili, nonché preservazione del ricordo delle vittime nei siti stessi.

3. SELEZIONE DEI BENEFICIARI

Sezione 1: a titolo di questa sezione del programma, possono essere concesse sovvenzioni all'Ufficio europeo per le lingue meno diffuse e ai centri della rete Mercator.

La Commissione può concedere tali sovvenzioni dietro ricezione di un programma di lavoro e di un bilancio adeguati.

Sezione 2:

1. La Commissione pubblica inviti a presentare proposte per concedere le sovvenzioni a titolo di questa sezione del programma.
2. Tuttavia, nel 2004 e nel 2005, in deroga al paragrafo 1, possono essere assegnate sovvenzioni agli organismi elencati nell'allegato II.
3. In tutti i casi, si applicano tutte le norme del regolamento finanziario, le sue norme di attuazione e l'atto di base.

Sezione 3: le azioni sostenute a titolo di questa sezione sono selezionate in base a inviti a presentare proposte.

4. CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOVVENZIONE

Le domande di sovvenzioni di funzionamento sono valutate in base:

- allo scambio di esperienze che promuovono una maggiore diversità culturale,
- alla mobilità dell'arte e degli artisti,
- alla qualità delle attività progettate,
- al valore aggiunto europeo delle attività progettate,
- al carattere duraturo delle attività progettate,
- alla visibilità delle attività progettate,
- alla rappresentatività degli organismi.

La concessione di una sovvenzione avviene in base a un programma di lavoro approvato dalla Commissione.

Chiunque benefici di una sovvenzione concessa nell'ambito delle azioni del programma segnala in una sede ben visibile, quale la homepage di un sito web o una relazione annuale, di aver ricevuto finanziamenti a titolo del bilancio dell'Unione europea.

5. FINANZIAMENTO E SPESE AMMISSIBILI

- 5.1. A titolo della sezione 1, le spese ammissibili dell'Ufficio europeo per le lingue meno diffuse e dei centri della rete Mercator comprendono le spese di funzionamento e quelle necessarie alla realizzazione delle loro azioni.

- 5.2. La sovvenzione concessa all'Ufficio europeo per le lingue meno diffuse e ai centri della rete Mercator non può finanziare l'integralità delle spese ammissibili di questi organismi per l'anno civile per il quale la sovvenzione è concessa: gli organismi in questione devono ottenere cofinanziamenti pari ad almeno il 20 % dei loro bilanci da fonti diverse da quelle comunitarie.
- 5.3. In applicazione dell'articolo 113, paragrafo 2, del regolamento finanziario, il principio di degressività non si applica alle sovvenzioni di funzionamento dell'Ufficio europeo per le lingue meno diffuse e dei centri della rete Mercator tenuto conto della loro natura di organismo che persegue un obiettivo d'interesse generale europeo.
- 5.4. A titolo della sezione 2, sono prese in considerazione per determinare la sovvenzione di funzionamento le spese necessarie al corretto svolgimento delle normali attività dell'organismo selezionato in particolare le spese per il personale, le spese generali (affitti, oneri immobiliari, attrezzature, forniture per uffici, telecomunicazioni, spese postali, ecc.), le spese per le riunioni interne e le spese di pubblicazione, d'informazione e di diffusione, nonché le spese direttamente collegate alle attività dell'organismo.
- 5.5. Una sovvenzione di funzionamento assegnata a titolo della sezione 2 del presente allegato non può finanziare l'integralità delle spese ammissibili dell'organismo per l'anno civile per il quale la sovvenzione viene concessa. Gli organismi interessati da questa sezione devono ottenere cofinanziamenti pari ad almeno il 20 % dei loro bilanci da fonti diverse da quelle comunitarie. Questo cofinanziamento può essere parzialmente fornito in natura, a condizione che il valore attribuito a tale contributo non ecceda il costo realmente sostenuto e giustificato da documenti contabili, né il costo generalmente accettato sul mercato considerato.
- 5.6. Conformemente all'articolo 113, paragrafo 2, del regolamento finanziario la sovvenzione di funzionamento in tal modo concessa ha, in caso di rinnovo, un carattere degressivo. Tale degressività è applicata a decorrere dal terzo anno in misura del 2,5 % l'anno. Per rispettare tale regola, che si applica fatta salva la regola di cofinanziamento di cui sopra, la percentuale del cofinanziamento comunitario corrispondente alla sovvenzione concessa per un dato esercizio è inferiore di almeno 2,5 punti alla percentuale di cofinanziamento comunitario corrispondente alla sovvenzione concessa per l'esercizio precedente.
- 5.7. Una sovvenzione concessa a titolo della sezione 3 del presente allegato non può coprire più del 75 % delle spese ammissibili dell'azione interessata.
- 5.8. Per le sovvenzioni assegnate nel 2004, il periodo di ammissibilità delle spese potrà iniziare il 1° gennaio 2004, sempre che tali spese non siano precedenti alla data di presentazione della domanda di sovvenzione né alla data in cui inizia l'esercizio finanziario del beneficiario.
- 5.9. Nel 2004 potranno essere concesse deroghe all'obbligo di firmare la convenzione di finanziamento entro i primi quattro mesi dall'inizio dell'esercizio finanziario del beneficiario, come previsto all'articolo 112, paragrafo 2, del regolamento finanziario, nel caso di beneficiari il cui esercizio finanziario inizia prima del primo marzo. In questo caso, la convenzione di finanziamento dovrebbe essere firmata entro il 30 giugno 2004.

6. GESTIONE DEL PROGRAMMA

Sulla base di un'analisi costi/efficacia, la Commissione può decidere di affidare in tutto o in parte compiti di gestione del programma a un'agenzia esecutiva, nel rispetto dell'articolo 55 del regolamento finanziario; può inoltre far ricorso ad esperti, nonché a qualunque altra spesa per assistenza tecnica e amministrativa che non comporti l'esercizio di funzioni pubbliche, subappaltata nel quadro di contratti di prestazioni specifiche di servizi. Inoltre la Commissione può finanziare studi e organizzare riunioni di esperti in grado di facilitare l'attuazione del programma, e intraprendere azioni di informazione, pubblicazione e diffusione direttamente collegate al conseguimento dell'obiettivo del programma.

7. CONTROLLI E AUDIT

- 7.1. Il beneficiario di una sovvenzione di funzionamento conserva a disposizione della Commissione tutti i documenti giustificativi delle spese sostenute nel corso dell'anno per il quale la sovvenzione è stata concessa, in particolare il rendiconto certificato per un periodo di cinque anni dall'ultimo pagamento. Il beneficiario di una sovvenzione è tenuto ad assicurare che, laddove necessario, i documenti giustificativi detenuti dai partner o dai membri siano messi a disposizione della Commissione.

- 7.2. La Commissione ha il diritto di effettuare, direttamente tramite i suoi agenti oppure tramite qualsiasi altro organismo esterno qualificato di sua scelta, un audit dell'utilizzo della sovvenzione. Tali audit possono essere effettuati durante tutta la durata della convenzione nonché per un periodo di cinque anni dalla data di pagamento del saldo della sovvenzione. I risultati di tali audit potranno eventualmente condurre a decisioni di recupero da parte della Commissione.
- 7.3. Il personale della Commissione e le persone esterne delegate dalla Commissione hanno un adeguato diritto di accesso, in particolare agli uffici del beneficiario, nonché a tutte le informazioni, comprese quelle in formato elettronico, necessarie per svolgere tali audit.
- 7.4. La Corte dei conti e l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) godono dei medesimi diritti della Commissione, in particolare in materia di diritto di accesso.
- 7.5. Inoltre, ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità, la Commissione è autorizzata a effettuare controlli e verifiche in loco nel quadro del presente programma, conformemente al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio ⁽¹⁾. Se necessario, indagini sono svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) a norma del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾.

⁽¹⁾ GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

⁽²⁾ GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

ALLEGATO II

Organismi di cui all'allegato I, capitolo 3, sezione 2, punto 2

- Orchestra dei giovani dell'Unione europea,
- Orchestra barocca dell'Unione europea (EUBO),
- Philharmony of the Nations,
- Accademia europea di canto corale,
- Federazione europea delle corali dell'Unione,
- Les Choeurs de l'Union européenne,
- Europa Cantat (Federazione europea delle giovani corali),
- Centro operistico europeo di Manchester,
- Orchestra giovanile di jazz dell'Unione europea («Swinging Europe»),
- Fondazione internazionale Yehudi Menuhin,
- Orchestra da camera europea,
- Associazione europea dei conservatori, delle accademie di musica e delle Musikhochschulen (AEC),
- Fondazione dell'Accademia di Yuste,
- Consiglio europeo degli artisti (ECA),
- Forum europeo per le arti e il patrimonio (EFAH),
- Incontro informale europeo di teatro (IETM),
- Convenzione teatrale europea,
- Unione dei Teatri d'Europa,
- Premio Europa per il teatro,
- Premio Europa (riconoscimento conferito al migliore programma radiotelevisivo),
- Europa Nostra,
- Congresso degli scrittori europei (EWC),
- Rete europea delle organizzazioni artistiche per l'infanzia e la gioventù (EU-NET ART),
- Fédération européenne des villages d'artistes (Euro Art),
- Rete europea dei centri di formazione in management culturale (ENCATC),
- Lega europea degli Istituti d'arte (ELIA),
- Network of European Museums Organisations (NEMO),
- Momentum Europa,
- Rete europea dei bambini,
- Les Rencontres (Associazione delle città e delle regioni europee della cultura),

-
- Europalia,
 - Euroballet,
 - International Festivals and Events Association Europe,
 - Fondazione Pegasus,
 - Hors-les-Murs,
 - Huis Doorn (Paesi Bassi),
 - Festa europea della musica,
 - Progetto «Tuning Educational Structures in Europe»,
 - St Boniface Memorial Foundation 2004,
 - European Community of Historic Armed Guilds.
-

REGOLAMENTO (CE) N. 793/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 21 aprile 2004

che modifica il regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

(1) Seguendo le conclusioni del Consiglio europeo tenutosi a Stoccolma il 23 e 24 marzo 2001 il presente regolamento rappresenta un primo passo di un riassetto generale della materia. Al fine di tener conto degli sviluppi, in particolare per quanto concerne i nuovi concorrenti e i problemi di accesso ai mercati, il presente regolamento andrebbe riesaminato dopo un determinato periodo di vigenza.

(2) L'esperienza ha mostrato che il regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio ⁽⁴⁾ andrebbe rafforzato per garantire l'uso più completo e flessibile della limitata capacità disponibile negli aeroporti caratterizzati da fenomeni di congestione.

(3) È necessario pertanto modificare detto regolamento a norma dell'articolo 14 e chiarire alcune sue disposizioni.

(4) È auspicabile seguire la terminologia internazionale e quindi utilizzare i termini «aeroporto ad orari facilitati» e «aeroporto coordinato» invece di «aeroporto coordinato» e «aeroporto pienamente coordinato» rispettivamente.

(5) Gli aeroporti contraddistinti da serie carenze di capacità dovrebbero essere designati come aeroporti coordinati sulla base di criteri obiettivi, dopo che sia stata svolta un'analisi di capacità. Per tali aeroporti coordinati occorrono norme dettagliate idonee ad assicurare l'osservanza integrale dei principi di trasparenza, imparzialità e non discriminazione. Attività specifiche come le operazioni con elicotteri non dovrebbero essere soggette alle norme di assegnazione delle bande orarie laddove queste non siano necessarie.

(6) Negli aeroporti ad orari facilitati il facilitatore degli orari dovrebbe agire in modo indipendente. Negli aeroporti coordinati il coordinatore svolge un ruolo fondamentale nel processo di coordinamento. Pertanto, i coordinatori dovrebbero essere in una posizione pienamente indipendente e le loro responsabilità dovrebbero essere specificate in modo dettagliato.

(7) È necessario specificare nel dettaglio il ruolo del comitato di coordinamento che sarà istituito per svolgere funzioni consultive e di mediazione per quanto riguarda l'assegnazione delle bande orarie (slot). Rappresentanti dello Stato membro dovrebbero essere invitati alle riunioni del comitato di coordinamento come osservatori senza diritto di voto. Tale status di osservatore non dovrebbe pregiudicare la possibilità che detti rappresentanti presiedano le riunioni del comitato. È importante garantire che il comitato di coordinamento non abbia il potere di prendere decisioni vincolanti per il coordinatore.

(8) È parimenti necessario chiarire che l'assegnazione delle bande orarie dovrebbe essere considerata come un permesso accordato ai vettori aerei di accedere alle installazioni aeroportuali atterrando e decollando a date ed orari specifici per la durata del periodo per il quale tale permesso è stato concesso. Si dovrebbe valutare l'esigenza di elaborare norme e procedure destinate al coordinamento delle bande orarie aeroportuali e quelle delle aerovie.

(9) Tuttavia, ai fini della continuità delle operazioni, l'attuale sistema prevede la riassegnazione di slot che dispongano di priorità storica ai vettori aerei già presenti. Per promuovere la regolarità delle operazioni in un aeroporto coordinato occorre stabilire che i diritti di anteriorità si riferiscano a serie di bande orarie. Allo stesso tempo, gli Stati membri dovrebbero, nel determinare i parametri di capacità, poter tener conto dei vincoli operativi e ambientali.

⁽¹⁾ GU C 270 E del 25.9.2001, pag. 131.

⁽²⁾ GU C 125 del 27.5.2002, pag. 8.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo dell'11 giugno 2002 ((GU C 261 E del 30.10.2003, pag. 116), posizione comune del Consiglio del 19 febbraio 2004 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Parlamento europeo del 1° aprile 2004 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ GU L 14 del 22.1.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1554/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 221 del 4.9.2003, pag. 1).

- (10) Le bande orarie con priorità storica dovrebbero rispettare il calcolo dell'utilizzo nonché tutte le altre disposizioni pertinenti del regolamento (CEE) n. 95/93 cosicché i vettori aerei possano continuare a richiederle nella successiva corrispondente stagione di traffico. Dovrebbe essere chiarita la situazione dei diritti di anteriorità acquisiti nel caso di esercizio in comune di rotte, di accordi di condivisione di codici («code-sharing») o di franchising.
- (11) Alle operazioni regolari in aeroporti dovrebbe essere riconosciuta priorità che andrebbe gestita in modo rigoroso senza distinzione tra servizi di linea e non di linea.
- (12) La definizione di nuovo concorrente dovrebbe potenziare la fornitura di adeguati servizi di trasporto aereo verso le regioni e accrescere la concorrenza potenziale sulle rotte intracomunitarie.
- (13) Per meglio garantire che i paesi terzi accordino tra l'altro ai vettori comunitari un trattamento analogo è opportuno istituire una procedura che consenta alla Comunità di intervenire in modo più efficace nei confronti di paesi terzi che non applicano un trattamento analogo a quello accordato nella Comunità.
- (14) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽¹⁾.
- (15) In un aeroporto coordinato l'accesso per un vettore aereo è possibile soltanto se ha ottenuto l'assegnazione di una banda oraria. È opportuno introdurre misure atte a garantire l'applicazione del presente regolamento, in particolare quando un vettore aereo sistematicamente e deliberatamente non rispetta le regole in materia di assegnazione delle bande orarie.
- (16) È opportuno prevedere una procedura di riesame delle decisioni adottate dal coordinatore.
- (17) Per evitare dubbi, è opportuno precisare che l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento deve lasciare impregiudicate le regole di concorrenza stabilite dal trattato, in particolare gli articoli 81 e 82, e il regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese ⁽²⁾,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 95/93 è così modificato:

1) l'articolo 1, paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il presente regolamento si applica agli aeroporti comunitari.»

2) l'articolo 2 è così modificato:

a) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a) “banda oraria” (slot) il permesso dato da un coordinatore ai sensi del presente regolamento di utilizzare l'intera gamma di infrastrutture aeroportuali necessarie per operare un servizio aereo in un aeroporto coordinato ad una data e in un orario specifici assegnati da un coordinatore ai sensi del presente regolamento al fine di atterrare o decollare;

b) “nuovo concorrente”:

i) un vettore aereo che chieda, come parte di una serie di bande orarie, una banda oraria in un aeroporto in un giorno qualsiasi laddove, nel caso che la sua domanda sia accolta, in totale venga a detenere meno di cinque bande orarie in detto aeroporto nel medesimo giorno, oppure

ii) un vettore aereo che chieda una serie di bande orarie per un servizio di linea passeggeri senza scalo tra due aeroporti comunitari, ove al massimo altri due vettori aerei effettuino il medesimo servizio di linea senza scalo tra detti aeroporti o sistemi aeroportuali nel giorno in questione, laddove il vettore aereo, nel caso che la sua domanda sia accolta, venga comunque a detenere meno di cinque bande orarie in detto aeroporto in quel giorno per il servizio senza scalo in questione; oppure

iii) un vettore aereo che chieda una serie di bande orarie in un aeroporto per un servizio di linea passeggeri senza scalo tra detto aeroporto e un aeroporto regionale ove nessun altro vettore aereo operi un servizio diretto di linea passeggeri tra questi aeroporti o sistemi aeroportuali per tale giorno, qualora il vettore aereo, nel caso che la sua domanda sia accolta, venga

⁽¹⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

⁽²⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/97 (GU L 180 del 9.7.1997, pag. 1).

comunque a detenere meno di cinque bande orarie in detto aeroporto nel medesimo giorno per il servizio senza scalo in questione.

Un vettore aereo che detenga più del 5 % delle bande orarie totali disponibili nel giorno in questione in un determinato aeroporto o più del 4 % delle bande orarie totali disponibili nel giorno in questione in un sistema aeroportuale di cui fa parte tale aeroporto, non è considerato come nuovo concorrente in detto aeroporto.»;

b) le lettere f) e g) sono sostituite dalle seguenti:

«f) i) “vettore aereo”, un'impresa di trasporto aereo titolare di una licenza valida di esercizio o titolo equivalente entro il 31 gennaio per la successiva stagione estiva o il 31 agosto per la successiva stagione invernale. Ai fini degli articoli 4, 8, 8 bis e 10, la definizione di vettore aereo comprende anche gli operatori dell'aviazione di affari, quando operano secondo orari prestabiliti; ai fini degli articoli 7 e 14, la definizione di vettore aereo comprende anche tutti gli operatori di aeromobili civili;

ii) “gruppo di vettori aerei”, due o più vettori aerei che insieme provvedono ad operazioni in comune, in franchising o in code sharing, al fine di operare uno specifico servizio aereo;

g) “aeroporto coordinato”, un aeroporto in cui, per atterrare o decollare, è necessario per un vettore aereo o altro operatore di aeromobili aver ottenuto l'assegnazione di una banda oraria da parte di un coordinatore, ad esclusione dei voli di Stato, degli atterraggi di emergenza e dei voli umanitari;»

c) sono aggiunte le lettere seguenti:

«i) “aeroporto ad orari facilitati”, un aeroporto in cui esiste un rischio di congestione in alcuni periodi del giorno, della settimana o dell'anno, risolvibile eventualmente grazie alla cooperazione volontaria tra vettori aerei e in cui è stato nominato un facilitatore degli orari, con il compito di agevolare l'attività dei vettori aerei che operano o intendono operare in tale aeroporto;

j) “ente di gestione di un aeroporto”, l'ente che, in via esclusiva o unitamente ad altre attività, ha il compito in virtù di disposizioni legislative o regolamen-

tari nazionali di amministrare e gestire le strutture aeroportuali e di coordinare e controllare le attività dei vari operatori presenti nell'aeroporto o nel sistema aeroportuale considerato;

k) “serie di bande orarie”, almeno cinque bande orarie che sono state richieste per la stessa ora nel medesimo giorno della settimana regolarmente nella stessa stagione di traffico e assegnate conformemente alla richiesta o, qualora non fosse possibile, assegnate ad un orario approssimativamente identico;

l) “aviazione d'affari”, il settore dell'aviazione generale che concerne l'esercizio o l'impiego di aeromobili da parte di imprese per il trasporto di passeggeri o merci a titolo ausiliario all'esercizio della loro attività, a fini che in genere non rientrano nelle attività di pubblico noleggio, e pilotati da persone che sono quantomeno titolari di una licenza valida di pilota commerciale con un'abilitazione al volo strumentale;

m) “parametri di coordinamento”, l'espressione in termini operativi di tutta la capacità disponibile per l'assegnazione di bande orarie in un aeroporto in ciascun periodo di coordinamento, in corrispondenza di tutti i fattori tecnici, operativi e ambientali che incidono sulle prestazioni dell'infrastruttura aeroportuale e dei suoi vari sottosistemi.»;

3) l'articolo 3 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. a) Uno Stato membro non ha l'obbligo di designare un qualsiasi aeroporto come aeroporto ad orari facilitati o coordinato, salvo nei casi previsti nel presente articolo.

b) Uno Stato membro non designa un aeroporto come coordinato salvo nei casi previsti nel paragrafo 3.»;

b) al paragrafo 2 il termine «aeroporto coordinato» è sostituito da «aeroporto ad orari facilitati»;

c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Lo Stato membro responsabile garantisce che sia effettuata un'accurata analisi della capacità in un aeroporto che non è stato designato con una qualifica particolare o in un aeroporto ad orari facilitati ad opera dell'ente di gestione dell'aeroporto in questione o di altri enti competenti ove detto Stato membro la reputi necessaria o entro sei mesi:

i) dalla richiesta scritta effettuata da vettori aerei che rappresentano più della metà dell'attività di un

aeroporto o dall'ente di gestione dell'aeroporto se ritengono che la capacità sia insufficiente per le attività aeronautiche effettive o previste in certi periodi, ovvero

- ii) su richiesta della Commissione, in particolare quando un aeroporto sia in realtà accessibile solo a vettori aerei ai quali sono stati assegnate bande orarie o quando taluni vettori aerei e in particolare nuovi arrivati incontrano seri problemi per ottenere possibilità di atterraggio e di decollo nell'aeroporto in questione.

Tale analisi, basata su metodi comunemente accettati, determina le carenze di capacità, tenendo conto dei vincoli di tutela ambientale applicabili all'aeroporto in questione. L'analisi passa in rassegna le possibilità di ovviare a dette insufficienze grazie a nuove opere infrastrutturali o a modifiche alle infrastrutture, a cambiamenti a livello operativo o a qualsiasi altro cambiamento e il periodo di tempo previsto per risolvere i problemi. Essa deve essere aggiornata se sono fatte valere le condizioni di cui al paragrafo 5 o se nell'aeroporto siano intervenuti cambiamenti che influenzano in misura significativa la sua capacità e il suo uso. Tanto l'analisi quanto i metodi utilizzati sono posti a disposizione delle parti che hanno chiesto l'analisi e, su domanda, di altre parti interessate. Contestualmente l'analisi è comunicata alla Commissione.»;

- d) il paragrafo 4 è sostituito dai paragrafi seguenti:

«4. Sulla base dell'analisi lo Stato membro consulta sulla situazione dell'aeroporto in termini di capacità l'ente di gestione dell'aeroporto, i vettori aerei che utilizzano regolarmente l'aeroporto, le loro organizzazioni rappresentative, i rappresentanti del settore aviazione generale che utilizzano regolarmente l'aeroporto e le autorità di controllo del traffico aereo.

5. Quando si manifestano problemi di capacità per almeno una stagione di traffico, lo Stato membro provvede affinché l'aeroporto sia designato come aeroporto coordinato per i pertinenti periodi solo se

- a) le insufficienze sono di natura talmente grave che è impossibile evitare rilevanti ritardi nell'aeroporto e
- b) non esistono possibilità di risolvere questi problemi a breve termine.

6. In deroga al paragrafo 5 gli Stati membri, in circostanze eccezionali, possono designare come coordinati gli aeroporti interessati per il periodo appropriato.»;

- e) l'attuale paragrafo 5 diventa paragrafo 7 e l'espressione «aeroporto pienamente coordinato» è sostituita da «aeroporto coordinato»;

- 4) l'articolo 4 è così modificato:

- a) il titolo è sostituito dal seguente: «Facilitatore degli orari e coordinatore»;

- b) i paragrafi da 1 a 6 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Lo Stato membro responsabile di un aeroporto ad orari facilitati o un aeroporto coordinato provvede a nominare una persona fisica o giuridica qualificata rispettivamente in qualità di facilitatore degli orari o in qualità di coordinatore dell'aeroporto, previo parere dei vettori aerei che usano regolarmente l'aeroporto, delle organizzazioni che li rappresentano e dell'ente di gestione dell'aeroporto e del comitato di coordinamento, sempreché esista. Le medesime persone, il facilitatore degli orari o il coordinatore, possono essere nominate per più di un aeroporto.

2. Lo Stato membro responsabile di un aeroporto ad orari facilitati o di un aeroporto coordinato garantisce:

- a) che in un aeroporto ad orari facilitati il facilitatore degli orari agisca ai sensi del presente regolamento in maniera indipendente, imparziale, non discriminatoria e trasparente,

- b) l'indipendenza del coordinatore in un aeroporto coordinato grazie alla separazione funzionale del coordinatore da qualsiasi singola parte interessata. Il sistema di finanziamento delle attività dei coordinatori è tale da garantire lo status indipendente degli stessi,

- c) che il coordinatore agisca ai sensi del presente regolamento in maniera imparziale, non discriminatoria e trasparente.

3. Il facilitatore degli orari e il coordinatore partecipano alle conferenze internazionali per gli orari dei vettori aerei nel rispetto del diritto comunitario.

4. Il facilitatore degli orari consiglia i vettori aerei e raccomanda orari alternativi di arrivo e/o di partenza quando possono insorgere fenomeni di congestione.

5. Il coordinatore è l'unico responsabile dell'assegnazione delle bande orarie. Provvede alla loro assegnazione ai sensi delle disposizioni del presente regolamento e dispone affinché, in situazioni di emergenza, le bande orarie possano essere assegnate anche al di fuori delle ore di ufficio.

6. Il facilitatore degli orari controlla la conformità delle operazioni dei vettori aerei con gli orari raccomandati. Il coordinatore controlla la conformità delle operazioni dei vettori aerei con le bande orarie loro assegnate. I controlli di conformità sono svolti in cooperazione con l'ente di gestione dell'aeroporto e con le

autorità di controllo del traffico aereo e tengono conto dei limiti di tempo e di altri parametri riguardanti l'aeroporto in questione. Il coordinatore presenta, su richiesta, agli Stati membri interessati e alla Commissione una relazione annuale d'attività riguardante tra l'altro l'applicazione degli articoli 8 bis e 14 e gli eventuali reclami sull'applicazione degli articoli 8 e 10 presentati al comitato di coordinamento e le iniziative adottate per darvi soluzione.

7. Tutti i facilitatori degli orari e i coordinatori cooperano al fine di individuare incongruenze degli orari.»;

- c) l'attuale paragrafo 7 diventa paragrafo 8 e la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Il coordinatore, a richiesta ed entro limiti di tempo ragionevoli, mette gratuitamente a disposizione delle parti interessate, in particolare dei membri o osservatori del comitato di coordinamento affinché possano esaminarle, in forma scritta o in qualsiasi altra forma facilmente accessibile, le informazioni seguenti:»

- d) l'attuale paragrafo 8 diventa il paragrafo 9 ed è sostituito dal seguente:

«9. Le informazioni di cui al paragrafo 8 sono messe a disposizione al più tardi al momento delle pertinenti conferenze per gli orari e, secondo necessità, durante le conferenze stesse nonché in seguito. A richiesta il coordinatore fornisce tali informazioni in forma riepilogativa. Per la fornitura di tali informazioni in forma riepilogativa può essere chiesto un contributo commisurato ai costi.»;

- e) è aggiunto il paragrafo seguente:

«10. Ove siano disponibili standard pertinenti e generalmente riconosciuti relativi alle informazioni sugli orari, il facilitatore degli orari, il coordinatore e i vettori aerei li applicano sempreché essi siano conformi al diritto comunitario.»;

- 5) Gli articoli da 5 a 9 sono così sostituiti:

«Articolo 5

Comitato di coordinamento

1. In un aeroporto coordinato lo Stato membro responsabile garantisce la costituzione di un comitato di coordinamento. Il medesimo comitato di coordinamento può essere designato per più di un aeroporto. La partecipazione a

detto comitato è aperta almeno ai vettori aerei che utilizzano regolarmente l'aeroporto o gli aeroporti e alle loro organizzazioni rappresentative, all'ente di gestione dell'aeroporto in questione, alle competenti autorità di controllo del traffico aereo e a rappresentanti del settore aviazione generale che utilizzano regolarmente l'aeroporto.

Le funzioni del comitato di coordinamento sono le seguenti:

- a) presentare proposte o fornire consulenza al coordinatore e/o allo Stato membro in merito ai seguenti punti:

— possibilità di aumento della capacità dell'aeroporto determinata a norma dell'articolo 3 o di miglioramento della sua utilizzazione;

— parametri di coordinamento da definire a norma dell'articolo 6;

— metodi di controllo dell'uso delle bande orarie assegnate;

— linee direttrici locali per l'assegnazione di bande orarie o il controllo dell'utilizzazione delle bande orarie assegnate, che tengono conto, tra l'altro, di eventuali preoccupazioni sotto il profilo ambientale, a norma dell'articolo 8, paragrafo 5;

— miglioramenti delle condizioni del traffico esistenti nell'aeroporto in questione;

— gravi problemi per i nuovi concorrenti a norma dell'articolo 10, paragrafo 9;

— tutte le questioni connesse con la capacità dell'aeroporto;

- b) fare opera di mediazione tra tutte le parti interessate in ordine a reclami sull'assegnazione delle bande orarie, come previsto nell'articolo 11.

2. I rappresentanti dello Stato membro e il coordinatore sono invitati alle riunioni del comitato di coordinamento in qualità di osservatori.

3. Il comitato di coordinamento redige per iscritto un regolamento interno che riguarda tra l'altro la partecipazione, le elezioni, la frequenza delle riunioni e la o le lingue utilizzate. Ogni membro del comitato di coordinamento può proporre linee direttrici locali, come previsto nell'articolo 8, paragrafo 5. A richiesta del coordinatore, il comitato di coordinamento esamina le linee direttrici locali suggerite per l'assegnazione delle bande orarie, nonché quelle suggerite per il controllo dell'utilizzazione delle bande orarie assegnate. Una relazione sulle discussioni tenute in seno al comitato di coordinamento è presentata allo Stato membro interessato con l'indicazione delle posizioni rispettive assunte nel comitato.

Articolo 6

Parametri di coordinamento

1. In un aeroporto coordinato lo Stato membro competente garantisce la definizione dei parametri per l'assegnazione delle bande orarie due volte all'anno, tenendo conto nel contempo di tutti i vincoli tecnici, operativi e ambientali pertinenti nonché degli eventuali cambiamenti ad essi relativi.

Tale esercizio è basato su un'analisi obiettiva delle possibilità di assorbire il traffico aereo, tenendo conto dei vari tipi di traffico nell'aeroporto, della congestione dello spazio aereo che può insorgere durante il periodo di coordinamento e della situazione sotto il profilo capacità.

I parametri sono trasmessi al coordinatore dell'aeroporto sufficientemente per tempo prima dell'assegnazione iniziale delle bande orarie, nella prospettiva delle conferenze di programmazione degli orari.

2. Ai fini dell'esercizio di cui al paragrafo 1 il coordinatore definisce, ove ciò non sia determinato dallo Stato membro, pertinenti periodi di coordinamento previa consultazione del comitato di coordinamento e conformemente alla capacità stabilita.

3. La determinazione dei parametri e la metodologia utilizzata nonché gli eventuali cambiamenti ad essi relativi sono esaminati in dettaglio nell'ambito del comitato di coordinamento al fine di aumentare la capacità e il numero di bande orarie disponibili per l'assegnazione prima di prendere una decisione finale sui parametri per l'assegnazione delle bande orarie. Tutti i documenti pertinenti sono posti a disposizione delle parti interessate su loro richiesta.

Articolo 7

Informazioni per il facilitatore degli orari e il coordinatore

1. I vettori aerei che operano o che intendono operare in un aeroporto ad orari facilitati o in un aeroporto coordinato comunicano al facilitatore degli orari o rispettivamente al coordinatore tutte le informazioni pertinenti da essi richieste che sono trasmesse nella forma e nei tempi specificati dal facilitatore degli orari o dal coordinatore. In particolare, un vettore aereo comunica al coordinatore, al momento della domanda di assegnazione, se beneficerà eventualmente della qualifica di nuovo concorrente a norma dell'articolo 2, lettera b) per quanto riguarda le bande orarie richieste.

Per tutti gli altri aeroporti che non sono stati designati con una qualifica particolare, l'ente di gestione dell'aeroporto

fornisce, su richiesta di un coordinatore, le informazioni in suo possesso sui servizi programmati dei vettori aerei.

2. Qualora un vettore aereo non provveda a trasmettere le informazioni di cui al paragrafo 1, a meno che non possa dimostrare in modo soddisfacente l'esistenza di circostanze attenuanti, ovvero fornisca informazioni false o ingannevoli, il coordinatore non tiene conto della richiesta o delle richieste di bande orarie presentate da tale vettore, con cui hanno attinenza le informazioni mancanti, false o ingannevoli. Il coordinatore è tenuto a dare al vettore aereo in questione la possibilità di presentare le sue osservazioni.

3. Il facilitatore degli orari o il coordinatore, l'ente di gestione dell'aeroporto e le autorità di controllo del traffico aereo si scambiano tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento delle rispettive funzioni, compresi i dati relativi ai voli e alle bande orarie.

Articolo 8

Procedura di assegnazione delle bande orarie

1. Le serie di bande orarie sono assegnate, prelevandole dal pool delle bande orarie, ai vettori richiedenti quale permesso di utilizzare l'infrastruttura aeroportuale a fini di atterraggio o decollo per la stagione di traffico per cui sono state chieste, al termine del quale debbono essere restituite al pool delle bande orarie costituito a norma dell'articolo 10.

2. Fatti salvi gli articoli 7, 8 bis, 9, 10, paragrafo 1 e 14, il paragrafo 1 del presente articolo non si applica in presenza delle seguenti condizioni:

- una serie di bande orarie è stata utilizzata da un vettore aereo per l'esercizio di servizi aerei di linea e di servizi aerei programmati e non di linea, e
- detto vettore aereo può comprovare debitamente al coordinatore che la serie di bande orarie in questione è stata operata, conformemente all'autorizzazione iniziale del coordinatore, da detto vettore aereo per almeno l'80 % del tempo nel corso della stagione di traffico per cui è stata assegnata.

In tal caso la serie di bande orarie legittima il vettore aereo in questione ad ottenere la medesima serie di bande orarie nella successiva corrispondente stagione di traffico, se chiesto dal vettore aereo entro i tempi di cui all'articolo 7, paragrafo 1.

3. Fatto salvo l'articolo 10, paragrafo 2, in una situazione in cui non è possibile accogliere tutte le domande di bande orarie in aderenza alle richieste dei vettori aerei inte-

ressati, è data precedenza ai servizi aerei commerciali e, in particolare, ai servizi di linea e ai servizi aerei programmati non di linea. Nel caso di richieste concorrenti della medesima categoria di servizi sono privilegiate le attività che si protraggono per tutto l'anno.

4. La modifica della collocazione oraria di una serie di bande orarie prima dell'assegnazione delle restanti bande orarie del pool di cui all'articolo 10 agli altri vettori aerei richiedenti è ammissibile soltanto per ragioni operative oppure se la collocazione oraria delle bande orarie dei vettori richiedenti risulta migliorata rispetto a quella chiesta inizialmente. Essa non ha efficacia prima dell'esplicita conferma del coordinatore.

5. Il coordinatore tiene anche conto di altre regole e linee direttrici fissate dal settore del trasporto aereo a livello mondiale o a livello comunitario, nonché delle linee direttrici locali proposte dal comitato di coordinamento e approvate dallo Stato membro o dagli altri organi competenti per l'aeroporto in questione, sempreché tali regole e linee direttrici non ostino all'indipendenza del coordinatore, siano conformi al diritto comunitario e siano intese ad ottenere un utilizzo più efficiente della capacità dell'aeroporto. Queste regole sono comunicate dallo Stato membro in questione alla Commissione.

6. Se la richiesta di una banda oraria non può essere accolta, il coordinatore ne comunica le ragioni al vettore aereo richiedente e indica in alternativa la banda oraria più vicina disponibile.

7. Il coordinatore, oltre all'assegnazione delle bande orarie programmata per la stagione di traffico, fa il possibile per accogliere singole richieste di bande orarie presentate con breve preavviso per ogni tipo di attività aeronautica, compresa l'aviazione generale. A tal fine possono essere utilizzate le bande orarie rimaste nel pool di cui all'articolo 10 dopo che è stata effettuata la distribuzione tra i vettori richiedenti, nonché le bande orarie disponibili con breve preavviso.

Articolo 8 bis

Mobilità delle bande orarie

1. Le bande orarie possono:

- a) essere spostate da un vettore aereo da una rotta o tipo di servizio ad un'altra rotta o tipo di servizio operati dal medesimo vettore aereo;
- b) essere trasferite
 - i) tra società madre e affiliata, e tra società affiliate della stessa società controllante,

- ii) in quanto parte dell'acquisizione del controllo sul capitale di un vettore aereo,

- iii) nel caso di acquisizione totale o parziale, quando le bande orarie sono direttamente connesse con il vettore aereo acquisito;

- c) essere scambiate, una contro una, tra vettori aerei.

2. I trasferimenti o scambi di cui al paragrafo 1 sono notificati al coordinatore e non hanno efficacia prima dell'esplicita conferma del coordinatore medesimo. Il coordinatore si rifiuta di confermare i trasferimenti o gli scambi se non sono conformi alle prescrizioni del presente regolamento e non ha la prova che:

- a) le operazioni aeroportuali non subirebbero pregiudizio tenendo conto di tutti i vincoli tecnici, operativi e ambientali;

- b) le limitazioni imposte a norma dell'articolo 9 sono rispettate;

- c) il trasferimento di bande orarie non rientra nell'ambito di applicazione del paragrafo 3.

3. a) Le bande orarie assegnate a un nuovo concorrente, quale definito nell'articolo 2, lettera b), non possono essere trasferite a norma del paragrafo 1, lettera b) del presente articolo prima che siano trascorse due corrispondenti stagioni di traffico, tranne che nel caso di un'acquisizione legalmente autorizzata delle attività di un'impresa fallita.

- b) Le bande orarie assegnate ad un nuovo concorrente, quale definito nell'articolo 2, lettera b), punti ii) e iii), possono essere spostate ad un'altra rotta a norma del paragrafo 1, lettera a) del presente articolo prima che siano trascorse due corrispondenti stagioni di traffico solo nel caso in cui il nuovo concorrente sarebbe stato trattato sulla nuova rotta con la stessa priorità della rotta iniziale.

- c) Le bande orarie assegnate ad un nuovo concorrente, quale definito nell'articolo 2, lettera b) non possono essere scambiate a norma del paragrafo 1, lettera c) del presente articolo prima che siano trascorse due corrispondenti stagioni di

traffico, tranne che per migliorare la collocazione oraria delle bande orarie per questi servizi rispetto alla collocazione oraria chiesta inizialmente.

Articolo 8 ter

Divieto di compensazione

La titolarità a serie di bande orarie di cui all'articolo 8, paragrafo 2 non legittima nessuna richiesta di compensazione in contropartita di limiti, restrizioni o soppressione della medesima imposti in forza del diritto comunitario, in particolare in applicazione delle norme del trattato relative al trasporto aereo. Il presente regolamento lascia impregiudicati i poteri delle autorità pubbliche di imporre il trasferimento di bande orarie tra vettori aerei e di stabilire come queste sono assegnate in forza del diritto nazionale in materia di concorrenza o degli articoli 81 o 82 del trattato o del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (*). Tali trasferimenti possono aver luogo solo senza corrispettivo pecuniario.

Articolo 9

Oneri di servizio pubblico

1. Qualora a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2408/92 siano stati imposti oneri di servizio pubblico su una rotta, uno Stato membro può riservare in un aeroporto coordinato le bande orarie necessarie per le operazioni in programma su tale rotta. Se le bande orarie riservate sulla rotta in questione non sono utilizzate, esse sono messe a disposizione di qualsiasi altro vettore aereo interessato ad operare la rotta conformemente agli oneri di servizio pubblico nel rispetto del paragrafo 2. Se nessun altro vettore è interessato ad operare la rotta e lo Stato membro in questione non pubblica un bando di gara in forza dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 2408/92, le bande orarie sono riservate per un'altra rotta soggetta a oneri di servizio pubblico o sono restituite al pool.

2. Per l'utilizzazione delle bande orarie di cui al paragrafo 1 si applica la procedura di gara di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere da d) a g) e lettera i) del regolamento (CEE) n. 2408/92 se più di un vettore comunitario è interessato a operare la rotta e non è stato in grado di ottenere le bande orarie nell'ora che precede o che segue l'orario richiesto al coordinatore.

(*) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/97 (GU L 180 del 9.7.1997, pag. 1).»

6) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Articolo 10

Pool delle bande orarie

1. Il coordinatore costituisce un pool che contiene tutte le bande orarie non assegnate sulla base dell'articolo 8, paragrafi 2 e 4. Qualsiasi nuova capacità di bande orarie determinata a norma dell'articolo 3, paragrafo 3 confluisce nel pool.

2. Una serie di bande orarie che è stata assegnata ad un vettore aereo per operare un servizio di linea o un servizio non di linea programmato non autorizza tale vettore aereo ad esigere la stessa serie di bande orarie nella successiva corrispondente stagione di traffico se detto vettore non può dimostrare in modo soddisfacente al coordinatore di averle operate, con l'autorizzazione del coordinatore, per almeno l'80 % del tempo nel corso della stagione di traffico per cui è stata assegnata.

3. Le bande orarie assegnate ad un vettore aereo anteriormente al 31 gennaio per la successiva stagione estiva o anteriormente al 31 agosto per la successiva stagione invernale, ma restituite al coordinatore per essere riassegnate prima di tali date, non saranno prese in considerazione ai fini del calcolo dell'utilizzo.

4. Se non è possibile dimostrare che la serie di bande orarie è stata utilizzata all'80 %, tutte le bande orarie della serie in questione saranno iscritte nel pool di bande orarie, a meno che il mancato utilizzo possa essere giustificato in base ad una delle seguenti ragioni:

a) circostanze imprevedibili ed inevitabili indipendenti dal controllo del vettore aereo, che portano:

— al fermo operativo del tipo di aeromobile generalmente utilizzato per il servizio in questione;

— alla chiusura di un aeroporto o di uno spazio aereo;

— a gravi perturbazioni delle operazioni negli aeroporti interessati, comprese le serie di bande orarie presso altri aeroporti comunitari connesse a rotte che sono state interessate da tali perturbazioni, durante una parte sostanziale della pertinente stagione di traffico;

b) interruzione dei servizi aerei a causa di un'azione che è intesa ad influire su detti servizi, che impedisce, praticamente e/o tecnicamente, al vettore aereo di effettuare le operazioni come previsto;

- c) gravi difficoltà finanziarie del vettore aereo comunitario interessato, in seguito alle quali le autorità competenti rilasciano una licenza provvisoria in attesa della ristrutturazione finanziaria del vettore aereo a norma dell'articolo 5, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2407/92;
- d) procedimenti giudiziari riguardanti l'applicazione dell'articolo 9 per rotte sulle quali sono stati imposti oneri di servizio pubblico a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2408/92, che comportano la sospensione temporanea delle attività su tali rotte.

5. A richiesta degli Stati membri o di sua iniziativa la Commissione esamina l'applicazione del paragrafo 4 da parte del coordinatore di un aeroporto che rientra nell'ambito di applicazione del presente regolamento.

Essa decide entro due mesi dalla ricezione di una richiesta secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2.

6. Fatto salvo l'articolo 8, paragrafo 2 del presente regolamento e l'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2408/92, le bande orarie raggruppate nei pool sono distribuite tra i vettori che ne fanno richiesta. Il 50 % di tali bande orarie è distribuito in primo luogo ai nuovi concorrenti, a meno che le richieste di questi ultimi siano inferiori al 50 %. Il coordinatore tratta equamente le richieste dei nuovi concorrenti e di altri vettori, in conformità dei periodi di coordinamento di ciascuna giornata di programmazione.

Tra le richieste dei nuovi concorrenti è data preferenza ai vettori aerei che soddisfano i requisiti per ottenere la qualità di nuovo concorrente a norma sia dell'articolo 2, lettera b), punti i) e ii), che dell'articolo 2, lettera b), punti i) e iii).

7. Il nuovo concorrente a cui sia stata offerta una serie di bande orarie nell'ora che precede o che segue l'orario richiesto, ma che non abbia accettato questa offerta, non conserva la qualità di nuovo concorrente per detta stagione di traffico.

8. Nel caso di servizi operati da un gruppo di vettori aerei, solo uno dei vettori aerei partecipanti può far domanda delle bande orarie necessarie. Il vettore aereo che opera un servizio di questo tipo è responsabile del rispetto dei criteri operativi prescritti al fine di mantenere la priorità storica di cui all'articolo 8, paragrafo 2.

Le bande orarie assegnate ad un vettore aereo possono essere utilizzate da un altro o da altri vettori aerei partecipanti per la loro attività in comune, sempreché il codice del vettore aereo a cui le bande orarie sono assegnate con-

tinui a contraddistinguere il volo in condivisione a fini di coordinamento e di controllo. Quando tale attività è interrotta, le bande orarie così utilizzate restano di pertinenza del vettore aereo a cui sono state inizialmente assegnate. I vettori aerei che partecipano ad attività in comune forniscono ai coordinatori i dati analitici di queste attività prima di iniziarle.

9. Se per i nuovi concorrenti continuano a sussistere gravi problemi, lo Stato membro provvede alla convocazione di una riunione del comitato di coordinamento dell'aeroporto. La riunione ha la finalità di esaminare le possibilità di porre rimedio alla situazione. La Commissione è invitata a partecipare a detta riunione.»;

- 7) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Articolo 11

Reclami e diritto di impugnazione

1. Fatto salvo il diritto di impugnazione previsto dalla legislazione nazionale, i reclami relativi all'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, degli articoli 8, 8 bis e 10 e dell'articolo 14, paragrafi da 1 a 4 e 6, sono presentati al comitato di coordinamento. Il comitato, entro un periodo di un mese successivo alla presentazione del reclamo, esamina la questione e, se possibile, fa proposte al coordinatore nel tentativo di risolvere i problemi. Se una soluzione risulta impossibile, lo Stato membro responsabile può, entro un ulteriore termine di due mesi, chiedere la mediazione di un'organizzazione di vettori aerei o di rappresentanti dell'aeroporto o di una terza parte.

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie, conformemente alla loro legislazione nazionale, per proteggere i coordinatori per quanto riguarda la richiesta di risarcimento di danni in relazione alle loro funzioni a norma del presente regolamento, salvo nei casi di negligenza grave o dolo.»;

- 8) all'articolo 12, il titolo e il paragrafo 1 sono sostituiti dal testo seguente:

«Relazioni con i paesi terzi

1. Qualora risulti che nell'assegnazione e nell'utilizzo delle bande orarie nei suoi aeroporti un paese terzo:

- a) non riserva ai vettori aerei comunitari un trattamento analogo a quello concesso dal presente regolamento ai vettori aerei di tale paese, o

- b) non concede ai vettori aerei comunitari de facto un trattamento nazionale, o
- c) concede ai vettori aerei di altri paesi terzi un trattamento più favorevole di quello riservato ai vettori aerei comunitari,

la Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2, può decidere che uno Stato membro o gli Stati membri adottino misure, compresa la sospensione totale o parziale dell'applicazione del presente regolamento, nei confronti di un vettore aereo o di vettori aerei di tale paese terzo al fine di porre rimedio al comportamento discriminatorio del paese terzo in questione.»;

- 9) gli articoli 13 e 14 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 13

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato.
 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (*), tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
- Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.
3. Il comitato può altresì essere consultato dalla Commissione su qualsiasi altra questione relativa all'applicazione del presente regolamento.
 4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 14

Applicazione

1. Un piano di volo di un vettore aereo può essere respinto dalle competenti autorità preposte alla gestione del traffico aereo se il vettore aereo intende atterrare o decollare in un aeroporto coordinato nei periodi in cui esso è coordinato, senza disporre di una banda oraria assegnata dal coordinatore.
2. Il coordinatore revoca le serie di bande orarie assegnate provvisoriamente ad un vettore aereo in via di costi-

tuzione e le conferisce al pool il 31 gennaio per la successiva stagione estiva o il 31 agosto per la successiva stagione invernale se a tale data l'impresa non detiene una licenza di esercizio o titolo equivalente ovvero se l'autorità competente per il rilascio delle licenze non dichiara che una licenza di esercizio o titolo equivalente saranno verosimilmente rilasciati prima dell'inizio della stagione di traffico.

3. Il coordinatore revoca e conferisce al pool le serie di bande orarie di un vettore aereo ricevute a seguito di uno scambio a norma dell'articolo 8 bis, paragrafo 1, lettera c), se esse non sono utilizzate nel modo previsto.

4. Vettori aerei che sistematicamente e deliberatamente operano servizi aerei a orari che si discostano in modo significativo dalla banda oraria assegnata come parte di una serie di bande orarie o utilizzano le bande orarie in un modo che si discosta in modo significativo da quanto indicato al momento dell'assegnazione, con pregiudizio dell'attività dell'aeroporto o delle operazioni di traffico aereo, perdono la loro legittimazione di cui all'articolo 8, paragrafo 2. Dopo un unico ammonimento, il coordinatore può decidere di revocare al vettore aereo questa serie di bande orarie per il resto della stagione di traffico e conferirle al pool dopo aver sentito il vettore aereo in questione.

5. Gli Stati membri assicurano che esistono sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive o misure equivalenti per sanzionare il fatto di operare sistematicamente e deliberatamente servizi aerei a orari che si discostano notevolmente dalle bande orarie assegnate o di utilizzare le bande orarie in un modo che si discosta notevolmente da quanto indicato al momento dell'assegnazione, con pregiudizio delle attività dell'aeroporto o delle operazioni di traffico aereo.

6. a) Fatto salvo l'articolo 10, paragrafo 4, se il tasso di utilizzazione dell'80 % di cui all'articolo 8, paragrafo 2 non può essere realizzato da un vettore aereo, il coordinatore può decidere di revocare al predetto vettore aereo la serie di bande orarie per il resto della stagione di traffico e conferirle al pool dopo aver sentito il vettore aereo in questione.

b) Fatto salvo l'articolo 10, paragrafo 4, se dopo un tempo assegnato corrispondente al 20 % del periodo di validità della serie le bande orarie di questa serie non sono state ancora utilizzate, il coordinatore le conferisce al pool per la residua stagione di traffico dopo aver sentito il vettore aereo in questione.

(*) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.»

10) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 14 bis

Relazione e cooperazione

1. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul funzionamento del presente regolamento entro tre anni dalla sua entrata in vigore. La relazione esamina in particolare il funzionamento degli articoli 8, 8 bis e 10.

2. Gli Stati membri e la Commissione cooperano nell'applicazione del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda la raccolta delle informazioni necessarie per la relazione di cui al paragrafo 1.».

Articolo 2

1. Il presente regolamento entra in vigore tre mesi dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

2. L'articolo 11, paragrafo 2, e l'articolo 14, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 95/93 si applicano dopo 30 luglio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì 21 aprile 2004.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

P. COX

Per il Consiglio

Il Presidente

D. ROCHE
